



Servizi Educativi

CONCESSIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 – Definizioni e Finalità della concessione
- Art. 2 – Oggetto della concessione
- Art. 3 – Principali norme di riferimento
- Art. 4 – Strutture e indirizzi, posti disponibili e orari minimi di servizio
- Art. 5 – Durata della concessione
- Art. 6 – Rapporti economico-finanziari
- Art. 7 – Valore stimato della concessione
- Art. 8 – Pagamenti
- Art. 9 – Attività del concessionario
- Art. 10 – Obblighi a carico del Comune
- Art. 11 – Obblighi a carico del Concessionario
- Art. 12 – Bambini con bisogni educativi speciali inseriti nei S.E.
- Art. 13 – Ristorazione
- Art. 14 – Attività di cura ed igiene personale dei bambini
- Art. 15 – Attività di pulizia e disinfezione
- Art. 16 – Personale dei S.E. e clausola sociale
- Art. 17 – Personale: trattamento
- Art. 18 – Coordinamento pedagogico
- Art. 19 – Personale Educativo
- Art. 20 – Personale Ausiliario
- Art. 21 – Formazione del personale
- Art. 22 – Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro
- Art. 23 – Attività di comunicazione
- Art. 24 – Controlli e verifiche sulla qualità dei servizi
- Art. 25 – Immobili, impianti, arredi ed attrezzature – verbale di consegna, di avvio dei servizi e di riconsegna
- Art. 26 – Manutenzioni a carico dell'Impresa
- Art. 27 – Aree esterne
- Art. 28 – Responsabilità ed oneri diversi
- Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 30 – Inadempienze e penali
- Art. 31 – Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 32 – Cessione del contratto e subappalto
- Art. 33 – Garanzia definitiva
- Art. 34 – Obblighi per la soluzione di situazioni emergenziali
- Art. 35 – Spese, imposte e tasse
- Art. 36 – Definizione delle vertenze
- Allegato B) - art. 25 del capitolato: Definizione ed elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi di manutenzione ordinaria
- Allegato C) - art. 29 del capitolato: Penalità



Servizi Educativi

Art. 1 – Definizioni e Finalità della concessione

1. Al fine del presente capitolato per Comune si intende l'Amministrazione Comunale della Spezia concedente e per Impresa l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi educativi per l'infanzia di seguito dettagliati e specificati.

I servizi educativi oggetto della concessione (di seguito anche solo S.E.) sono quelli di:

- "Nido": è un servizio socio educativo rivolto ai bambini da 3 a 36 mesi, diretto ad offrire un luogo di benessere psicologico e fisico, di stimolo allo sviluppo armonico delle loro potenzialità cognitive, psicomotorie, creative ed affettive e dare nel contempo impulso al processo di socializzazione, in collaborazione con le famiglie, con gli operatori ed in continuità con la scuola dell'infanzia secondo un progetto pedagogico integrato; il "Nido a tempo parziale" è un nido con orari di frequenza ridotti;
 - "Centro Bambine e Bambini": è un servizio integrativo, per bambini da 16 a 36 mesi, che offre ai piccoli un ambiente sereno e rassicurante di formazione, di socializzazione, di gioco e di stimolo alle loro capacità cognitive, psicomotorie e affettive, collabora con i genitori nella cura dei figli favorendo la continuità educativa con la famiglia nel rispetto dell'identità di ciascun bambino;
 - "Sezione Primavera": è uno speciale percorso educativo rivolto ai bambini da 24 a 36 mesi che ha lo scopo di favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età attraverso la strutturazione di un programma pedagogico integrato tra nido e scuola dell'infanzia, improntato a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza a questa specifica fascia d'età e basato sul concetto dell'apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, attento al tema dell'accoglienza, del benessere, della corporeità, dell'accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione, in collaborazione con le famiglie.
2. La gestione dei S.E. si configura, nell'ottica di offrire alla comunità strumenti di realizzazione e formazione in rete con il sistema territoriale dei servizi per l'infanzia 0/6 anni, come il complesso delle attività programmate ed improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza alle caratteristiche ed esigenze della fascia d'età interessata finalizzate a:
 - promuovere l'armonico sviluppo della personalità e dell'intelligenza dei bambini, proponendo attività educative che facilitino l'apprendimento, il benessere, la socializzazione e l'autonomia, impostando le routine di cura in modo stimolante, organizzando gli ambienti delle strutture e gli spazi esterni in modo consoni alla curiosità e ai bisogni dei bambini;
 - promuovere la formazione della personalità delle bambine e dei bambini che accolgono, per educare soggetti liberi e responsabili che possano interagire con i coetanei, gli adulti, l'ambiente, le culture presenti nella vita della comunità, in un percorso di continuità 0-6 anni;
 - condividere con le famiglie la responsabilità educativa e gli obiettivi di crescita dei bambini, in un rapporto proficuo di reciproco ascolto e rispetto.
 3. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, che si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese al servizio erogato, l'Impresa assicura che i S.E., in quanto di interesse generale, siano prestati in modo ininterrotto (continuità) a favore degli utenti, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) fatti salvi i casi di forza maggiore secondo la disciplina contrattuale, assicurando la trasparenza dei criteri della gestione ed il carattere economicamente accessibile del servizio.

Nell'erogazione dei S.E. l'Impresa deve quindi attenersi ai principi di seguito elencati:

- Eguaglianza: l'erogazione dei S.E. deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla loro fruizione, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- Imparzialità: l'Impresa ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità; in funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.
- Continuità: l'erogazione dei S.E. deve essere continua, regolare e senza interruzioni, fatte salve esclusivamente le cause di forza maggiore. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non



Servizi Educativi

imputabili all'Impresa, quest'ultima dovrà adottare le misure più idonee ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile ed al ripristino dell'ordinaria gestione; il rischio di indisponibilità totale o parziale dei servizi in caso di evenienze critiche (assenze non programmate o scioperi del personale, , interruzione delle forniture energetiche, criticità delle forniture delle derrate alimentari, provvedimenti delle autorità a tutela della salute pubblica e simili) è a carico dell'Impresa che può mitigarlo attraverso l'adozione di adeguate e puntuali procedure organizzativo/gestionali per la gestione delle emergenze che, sulla base delle proprie esperienze nella gestione di servizi analoghi, è in condizione di individuare preventivamente.

- Adozione delle soluzioni strutturali, organizzative e procedurali più idonee all'efficacia e all'efficienza delle prestazioni erogate in un'ottica di miglioramento continuo e carattere economicamente accessibile del servizio: l'Impresa si impegna ad organizzare i servizi ottimizzando le risorse umane e finanziarie disponibili con l'obiettivo di erogare le prestazioni al più alto livello conseguibile, anche a fronte dell'evoluzione delle metodologie/strumenti e tecnologie che si rendano disponibili in corso di contratto, mantenendo condizioni di accessibilità economica per l'utenza e l'equilibrio economico finanziario della gestione. E' a carico dell'Impresa il rischio di incremento del costo di fattori produttivi dei S.E. discendente dall'adozione/omissione delle soluzioni strutturali, organizzative e procedurali corrispondenti a diligenza e buone prassi idonee ad evitarlo. Sui risultati della gestione con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio l'Impresa è tenuta a presentare al Comune idoneo rendiconto annuale, unitamente ai risultati economici e gestionali ed al raggiungimento dei livelli quali-quantitativi previsti (art. 24 comma 3 lett. g) D. lgs. 201/2022).
- Partecipazione dei cittadini, ascolto, accesso alle informazioni e trasparenza della gestione: oltre ai diritti previsti in ottemperanza alla normativa vigente che prevede nelle strutture educative l'obbligo di funzionamento di organismi di partecipazione attiva dei genitori, ai destinatari dei S.E. è riconosciuto il diritto:
 - › di avere accesso, nelle modalità più semplici e dirette, alle informazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio, senza dilazioni od ostacoli diretti a disincentivare la relazione tra utenza e gestione;
 - › di essere ascoltati in merito al servizio ricevuto ed al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, potendosi confrontare con il personale incaricato dall'Impresa sulle prestazioni erogate e sulla loro rispondenza alle aspettative;
 - › di essere partecipi delle scelte dirette al miglioramento continuo del servizio, effettuando segnalazioni scritte o suggerimenti verbali al personale incaricato, alle quali l'Impresa si impegna a dare riscontro, e partecipando alle rilevazioni di customer satisfaction che verranno somministrate periodicamente alle famiglie;
 - › di accedere agli atti relativi al servizio (per visione e/o per estrazione di copia così come disciplinato dalla legge 241/90 e s.m.i.), e di presentare reclami e ricorsi, nelle modalità che l'Impresa si impegna a rendere note all'utenza.

Nell'esercizio di tali diritti l'utente riceverà l'accoglienza e l'assistenza del personale dell'Impresa.

L'insieme dei termini quali/quantitativi di erogazione dei S.E. deve trovare adeguata corrispondenza nei documenti della gestione per la qualità e prioritariamente nella Carta del Servizio che l'Impresa si obbliga a redigere ed aggiornare.

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Oggetto della concessione è la gestione completa e continuativa da parte dell'Impresa dei S.E. da realizzare nelle strutture individuate al successivo art. 4, facenti parte della più ampia rete dei servizi educativi comunali 0/6 anni, comprendente le seguenti attività:
 - A. PRESTAZIONI EDUCATIVO/DIDATTICHE ED AUSILIARIE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE:
 1. ATTIVITA' EDUCATIVO/DIDATTICHE
 - Progettazione, pianificazione e realizzazione delle attività educative, didattiche e socio-pedagogiche da realizzarsi nei S.E. di nido, centro bambini e bambine e sezioni primavera specificati al successivo art. 4;
 - Attività di continuità/relazione/collaborazione con la rete territoriale dei servizi 0/6 anni e con i soggetti e gli enti del settore socio/sanitario/educativi del territorio;
 - Attività di partecipazione e gestione sociale con le famiglie;
 - Attività di documentazione;
 2. ATTIVITA' AUSILIARIE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Servizi Educativi

- Progettazione, pianificazione e realizzazione delle attività di supporto al personale educativo (nelle attività di assistenza, vigilanza, cura e igiene personale dei bambini, durante i momenti di routine), di riordino, pulizia e cura del decoro degli spazi interni ed esterni delle strutture di nido, centro bambini e bambine e sezioni primavera di cui al successivo art. 4 ed attività di sorveglianza degli accessi e supporto nelle fasi di accoglienza/congedo dei bambini.
- B. PRESTAZIONI SUSSIDIARIE
- Ristorazione scolastica;
 - Interventi di manutenzione ordinaria (come da allegato A);
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi presenti nelle strutture, ivi inclusa la sostituzione in caso di rottura, ed integrazione degli stessi in caso di necessità per il buon funzionamento dei servizi in concessione;
 - Manutenzione e pulizia delle aree verdi pertinenti alle sedi di servizio;
 - Interventi di pulizia non ordinari, lavanderia ecc.;
 - Attività di disinfestazione e derattizzazione.
2. Per l'esatta individuazione delle attività che compongono la gestione dell'Impresa si specifica che due Sezioni Primavera (Campanellino e Bruco Martino) sono interne a strutture educative comunali, funzionalmente separate e con accesso autonomo, e fruiscono di alcuni servizi centralizzati a carico del Comune; pertanto le prestazioni richieste all'Impresa nelle sole due Sezioni Primavera Interne non comprendono:
- Ristorazione scolastica;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi presenti nelle strutture, ivi inclusa la sostituzione in caso di rottura, ed integrazione degli stessi in caso di necessità per il buon funzionamento dei servizi in concessione;
 - Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti (come da allegato A);
 - Manutenzione e pulizia delle aree verdi pertinenti alle sedi di servizio;
 - Attività di disinfestazione e derattizzazione.
- Tali prestazioni sono invece a carico del concessionario per la gestione della Sezione Primavera Aurora Centro Infanzia di Pianazze.
3. A fini esplicativi e non esaustivi del contenuto della concessione, sono a carico dell'Impresa:
- la progettazione, pianificazione e realizzazione delle attività necessarie al buon funzionamento dei servizi;
 - l'acquisizione dell'accreditamento e delle autorizzazioni connesse alla gestione e funzionamento dei S.E. previsti dalla legislazione vigente ed il loro mantenimento per tutta la durata della concessione;
 - l'assistenza personalizzata ai bambini con bisogni educativi speciali, inclusa la fornitura di presidi ed ausili individuali;
 - la fornitura di tutti i materiali, prodotti, attrezzature e beni di consumo occorrenti al funzionamento dei S.E. e allo svolgimento di tutte le attività, ivi incluse le forniture di biancheria, di vestiario per il personale, i prodotti di pulizia e sanificazione, i prodotti igienico-sanitari e farmaceutici, il materiale didattico, ecc. (ad eccezione dei pannolini, a carico delle famiglie);
 - le utenze delle strutture, per le quali dovranno essere stipulati in proprio i contratti di fornitura; fanno eccezione le due Sezioni Primavera interne per le quali le utenze ed i relativi costi sono a carico del Comune;
 - l'introito delle rette a carico dell'utenza, il cui rischio di insolvenza è ad esclusivo carico dell'Impresa;
 - gli oneri inerenti la sicurezza (piano di sicurezza ed evacuazione dei locali, D.P.I., registro manutenzioni, denunce e verifiche periodiche degli impianti, ecc.);
 - gli adempimenti di legge relativi agli obblighi vaccinali dei bambini frequentanti le strutture;
 - il pagamento al Comune di Euro 15.000,00 annui oltre IVA a titolo di canone annuo per la concessione degli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale;
 - la raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti ed i relativi costi;
 - l'adozione di un piano della comunicazione diretta agli utenti per garantire la trasparenza, uniformità e circolarità delle informazioni utili alla comunità;
 - il calcolo e la riscossione delle tariffe dell'utenza;
 - l'adozione e consegna agli utenti della Carta dei Servizi, entro tre mesi dall'inizio della gestione.
4. L'elencazione di cui al presente articolo ha finalità esplicativa e non esaurisce gli oneri a carico dell'Impresa, che



Servizi Educativi

comprendono ogni intervento necessario alla regolare, continuativa e soddisfacente gestione dei S.E. in concessione come dal presente capitolato, dalla disciplina contrattuale e dal progetto gestionale presentato dall'Impresa in sede di gara, nonché ad assicurare la conformità delle attività svolte alla disciplina normativa e regolamentare vigente per i S.E..

5. Nella durevole esperienza accumulata nell'offerta di servizi educativi alla cittadinanza, gli uffici comunali hanno rilevato nel tempo la richiesta di ampliamento dell'orario di apertura delle strutture da parte delle famiglie, legate alle necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; fermo rimanendo che la definizione degli orari di funzionamento dei S.E. in concessione è rimessa al progetto gestionale dell'Impresa presentato in sede di gara nel rispetto degli standard minimi definiti dal capitolato, ai sensi dell'art. 189 comma 1 lett. a) del Codice Appalti, si prevede l'opzione di modifica della concessione in corso di esecuzione senza indizione di nuova procedura per l'eventuale affidamento all'Impresa della realizzazione di un progetto di prolungamento orario del funzionamento dei servizi educativi del sistema comunale 0/6 anni; il progetto è mirato a dare risposta alle esigenze delle famiglie offrendo ai bambini un contesto ludico/ricreativo in continuità con la giornata educativa e potrà essere organizzato per annualità scolastiche e sulla base delle adesioni effettive, per gruppi composti da un numero minimo di bambini e tariffe a carico dell'utenza da definire, per un massimo di due ore oltre l'orario di chiusura stabilito.
6. Ai sensi dell'art. 189 comma 1 lett. a) del Codice Appalti si prevede altresì l'opzione di modifica della concessione in corso di esecuzione senza necessità di nuova procedura di affidamento in caso di attivazione di un progetto diretto all'innovazione della rete dei servizi educativi comunali: in un quadro di collaborazione tra Comune ed Impresa diretto alla piena realizzazione degli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni si prevede che possa essere affidata all'Impresa la co-progettazione e realizzazione di azioni ed interventi pedagogico/educativi che, rendendo trasversali esperienze e progetti didattici particolarmente significativi, implementino la qualità del sistema educativo territoriale in un'ottica di continuità dei percorsi educativi, promozione e qualificazione delle azioni per l'inclusione, flessibilità organizzativa e condivisione delle risorse.
7. Il valore economico delle opzioni sopra descritte non può essere preventivamente determinato, derivando dalla effettiva dimensione quantitativa dei bisogni espressi dalle famiglie e dalle caratteristiche tecnico/organizzative assunte dalla progettualità pedagogica dell'impresa; tali attività, per le loro caratteristiche (contenuto sostanziale, platea di utenza, criteri di definizione delle tariffe, interessi ed obiettivi perseguiti) non apportano alla concessione modifiche che ne alterino la natura generale; al fine di rispondere ai principi di tutela della concorrenza e correttezza nei confronti degli operatori economici si fissa entro il 20% del valore della concessione iniziale il valore massimo complessivo delle opzioni attivabili nel corso del contratto.

8. Art. 3 – Principali norme di riferimento

1. Si definisce di seguito il quadro delle principali norme che disciplinano i S.E.:
 - Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
 - Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
 - Decreto Ministeriale del 22/11/2021, n.34 recante l'adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei";
 - Decreto Ministeriale del 24/02/2022, n.43 recante "Gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia";
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali 19 settembre 2002 e s.m.i.;
 - Legge Regionale n. 12/2006 "Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari";
 - Legge Regionale 9 aprile 2009 n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";
 - Legge Regionale 11 maggio 2009 n.18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento";
 - D.G.R. n. 222/2015 "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia in attuazione dell'art. 30 comma 1, lettera D) della L. R. n.6 del 9 aprile 2009";
 - La deliberazione di Giunta Regionale del 20/03/2015, n. 337 "Sistema qualità e strumento di valutazione della

Servizi Educativi

- qualità dei servizi socio-educativi”;
- Legge Regionale 11/05/2017 n. 9 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”;
 - DGR 1016/2017 “Indirizzi regionali in materia di aspetti igienico-sanitari nei servizi prima infanzia”;
 - DGR n. 1188/2017 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: elenco tipologia strutture; requisiti e procedure per l’autorizzazione”;
 - DGR n. 944/2018 “Procedure per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture educative”;
 - DCR 7/2024 Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026;
2. Le seguenti disposizioni adottate dal Comune forniscono la cornice di riferimento per la gestione dei S.E.:
- Regolamento Comunale “Regolamento del sistema educativo integrato per l’infanzia in città. Cultura dell’infanzia” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 07/03/2005 e s.m.i.;
 - Deliberazioni Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2012 n. 381 del 19 dicembre 2022 “Modificazioni dei criteri di accesso e funzionamento delle strutture educative del Comune della Spezia”, D.G.C. n. 01 del 10/01/2011 “Adeguamento del sistema tariffario dei servizi educativi” e s.m.i.;
 - Carta dei Servizi Educativi del Comune della Spezia;
 - Linee guida dei Servizi Educativi del Comune della Spezia;
 - Regolamento del “Sistema educativo integrato per l’infanzia in città. Cultura dell’infanzia e servizi educativi”.
3. Si intende comunque richiamata ogni altra norma applicabile ai servizi oggetto della concessione.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

Art. 4 – Strutture e indirizzi, posti disponibili e orari minimi di servizio

1. Le sedi dei S.E. oggetto della concessione sono individuate presso le seguenti strutture:

STRUTTURA	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	ETA' BAMBINI	NUMERO POSTI
Via Monfalcone 150 Edificio con area esterna - zona nord	Mago Girò	Centro bambine e bambini	16/36 mesi	18
	Cipollino	Nido a tempo parziale	12/36 mesi	24
	Barone Lamberto	Nido	12/36 mesi	24
Via Leopardi 1 Edificio con area esterna - zona centro	Balena Blu	Nido	3/36 mesi	36
		Centro bambine e bambini	16/36 mesi	24
Via Pianazze Edificio con area esterna - zona sud	Aurora Centro Infanzia	Nido	3/36 mesi	36
	Aurora Centro Infanzia	Sezione Primavera	24/36 mesi	20
Via Montepertico Edificio con area esterna - zona sud	Il Faro	Nido	12/36 mesi	24
Via di Monale 5 Porzione di edificio con area esterna - zona centro	Campanellino	Sezione Primavera Interna	24/36 mesi	20
V. XXI Reggimento Fanteria Porzione di edificio con area esterna - zona nord	Bruco Martino	Sezione Primavera Interna	24/36 mesi	20
TOTALE POSTI NIDO				120
TOTALE POSTI NIDO A TEMPO PARZIALE				24
TOTALE POSTI CENTRO BAMBINI				42
TOTALE POSTI SEZIONI PRIMAVERA				60



Servizi Educativi

N.B.

- Con riferimento alla quantificazione dei posti sopra definita si specifica che essa è suscettibile di subire variazioni in relazione alla domanda complessiva di servizi educativi da parte delle famiglie e dalle scelte da queste effettuate all'interno dell'offerta dei servizi per l'infanzia disponibile sul territorio e della tipologia full/part-time degli stessi; tali variazioni, indipendentemente dall'incidenza sul valore economico complessivo della concessione, rientrano nel rischio operativo a carico dell'Impresa.
- Il presente capitolato specifica i **termini quali/quantitativi minimi di funzionamento dei S.E.**; le caratteristiche richieste ed i livelli di qualità previsti sono preordinati e commisurati agli obiettivi di servizio pubblico dei S.E. in concessione; nel rispetto di tali termini, è rimessa alla progettualità dell'Impresa esplicitata nell'offerta formulata in sede di gara la definizione del progetto pedagogico, degli orari di apertura dei servizi e delle strategie e scelte tecnico/organizzative necessarie alla gestione dei servizi conformemente agli standard di qualità richiesti e comunque in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni offerte all'utenza; il rischio di performance per cui i servizi erogati non raggiungono gli standard quali/quantitativi richiesti è a carico dell'Impresa, che con la sottoscrizione del contratto di concessione assume l'obbligo di gestire i S.E. conformemente alle disposizioni pattizie.
- Il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi legato all'inadeguatezza o indisponibilità di quanto previsto nel progetto gestionale presentato in sede di gara è e resterà a carico dell'Impresa.
- 2. L'Impresa dovrà pianificare il funzionamento delle varie tipologie dei S.E. tenendo conto dei sottoelencati elementi minimi:
 - ⇒ **Nido:** Il calendario di servizio deve prevedere l'inizio delle attività non oltre il primo giorno non festivo del mese di settembre con chiusura non prima dell'ultimo giorno non festivo del mese di giugno. L'orario di apertura deve prevedere l'ingresso dei bambini in orario flessibile dalle ore 8,00 alle 9,00 e l'uscita in orario flessibile dalle ore 15.30 alle 16,00 dal Lunedì al Venerdì. Il servizio comprende la fornitura di colazione (secondo orario di ingresso), spuntino di metà mattina, pranzo e merenda (secondo orario di uscita).
 - ⇒ **Nido a tempo parziale:** Il calendario di servizio deve prevedere l'inizio delle attività non oltre il primo giorno non festivo del mese di settembre con chiusura non prima dell'ultimo giorno non festivo del mese di giugno. L'orario di apertura deve prevedere l'ingresso dei bambini in orario flessibile dalle ore 8,00 alle 9,00 e l'uscita in orario flessibile dalle ore 13.30 alle 14,00 dal Lunedì al Venerdì. Il servizio comprende la fornitura di colazione (secondo orario di ingresso), spuntino di metà mattina e pranzo.
 - ⇒ **Centro Bambini:** Il calendario di servizio deve prevedere l'inizio delle attività non oltre il primo giorno non festivo del mese di settembre con chiusura non prima dell'ultimo giorno non festivo del mese di giugno. L'orario di funzionamento deve prevedere l'ingresso dei bambini in orario flessibile dalle ore 8,00 alle 9,00 dal Lunedì al Venerdì e l'uscita in orario flessibile entro le ore 13,00 (massimo 5 ore di apertura), senza servizio di refezione e con fornitura dello spuntino di metà mattina.
 - ⇒ **Sezioni Primavera:** Il calendario di servizio deve prevedere l'inizio delle attività non oltre il primo giorno non festivo del mese di settembre con chiusura non prima dell'ultimo giorno non festivo del mese di giugno. L'orario di apertura deve prevedere almeno l'ingresso dei bambini in orario flessibile dalle ore 8,00 alle 9,00 e l'uscita in orario flessibile dalle ore 15.30 alle 16,00 dal Lunedì al Venerdì. Il servizio comprende la fornitura di colazione (secondo orario di ingresso), spuntino di metà mattina, pranzo e merenda (secondo orario di uscita).
- 3. Non possono essere previste dall'Impresa giornate di chiusura dei S.E. ulteriori/diverse rispetto a quelle definite dal calendario scolastico regionale. Qualora le famiglie richiedano l'entrata anticipata alle ore 7.30 al nido, centro bambini e bambine e sezione primavera l'impresa si impegna ad accogliere la richiesta nelle modalità specificate nel progetto gestionale presentato in sede di gara.
- 4. Qualora l'Impresa organizzi durante l'orario di funzionamento dei servizi gite, uscite didattiche o particolari attività che prevedano spese di natura straordinaria (trasporti, accessi a pagamento o spese similari) è consentito all'Impresa di richiedere la compartecipazione economica ai costi da parte delle famiglie dei bambini partecipanti; in questi casi è obbligo dell'Impresa garantire la continuità delle attività educative ordinarie per i bambini i cui genitori non intendano aderire alle iniziative proposte.
- 5. Nel quadro del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni il Comune esercita un ruolo di coordinamento ed indirizzo nei confronti dell'Impresa per il conseguimento degli obiettivi definiti dal D. LGS. n. 65/2017.

Art. 5 – Durata della concessione

1. La concessione avrà durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di inizio effettivo della gestione che si indica

Servizi Educativi

presuntivamente nel 1 ottobre 2024; in ragione della natura dei S.E. e dei bisogni che sono preposti a soddisfare il Comune si riserva la facoltà di ordinare all'Impresa di avviare l'esecuzione anticipata della gestione anche prima della stipula del contratto di concessione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Impresa stessa tramite PEC. Nel caso in cui il servizio non venga avviato per causa imputabile all'Impresa verrà applicata la sanzione, a titolo di penale ed indennizzo, come previsto al successivo art. 30 ed all'allegato "Penali"; decorsi inutilmente 30 giorni si procederà alla risoluzione per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa equivale alla dichiarazione della sussistenza di tutte le condizioni che consentono l'immediato avvio dell'esecuzione dei servizi.
4. In casi eccezionali il contratto potrà essere prorogato esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente; in tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 6 – Rapporti economico-finanziari

1. La remunerazione dell'Impresa è rappresentata dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto della concessione ed i connessi beni di proprietà comunale in ottemperanza alla disciplina contrattuale, accompagnato ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice Appalti dal contributo finanziario del Comune di cui al successivo art. 7, con assunzione a proprio carico del rischio operativo (inteso come la possibilità di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, i costi sostenuti per la gestione dei servizi) secondo la suddivisione dei rischi definita dal presente capitolato d'oneri e dalla matrice dei rischi allegata e facente parte integrante del contratto.

Art. 7 – Valore stimato della concessione

1. Il valore economico complessivo della concessione a base d'asta viene stimato dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA e degli effetti stimati inflattivi di cui al punto 6 della relazione progettuale allegata alla documentazione di gara ed indicati come mera previsione di sostenibilità, in Euro €. 7.382.400,00 secondo il seguente prospetto:

Tipologia del servizio	A. numero delle mensilità prestazionali	B. Numero posti	C. Retta mensile a bambino	D. Valore complessivo a base d'asta (=A*B*C)
Nido a tempo pieno	40	120	Euro 910,00	Euro 4.368.000
Nido a tempo parziale	40	24	Euro 730,00	Euro 700.800,00
Centro Bambine e bambini	40	42	Euro 420,00	Euro 705.600,00
Sezioni Primavera	40	60	Euro 670,00	Euro 1.608.000,00
			totale	Euro 7.382.400,00

2. L'Impresa introiterà il corrispettivo tariffario direttamente dagli utenti dei S.E., assumendo a proprio carico il rischio d'insolvenza dell'utenza; per i bambini provenienti dalle graduatorie comunali la retta mensile applicabile dall'Impresa non può essere superiore a quella definita annualmente dalla Giunta Comunale in base al reddito familiare ed alle presenze in servizio; poiché all'Impresa viene imposto di praticare nei confronti degli utenti provenienti dalle graduatorie comunali rette agevolate che non consentono il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice Appalti il Comune riconoscerà mensilmente un contributo finanziario a titolo di prezzo, nella misura della differenza tra la tariffa mensile stabilita dall'Impresa nella propria offerta economica per la tipologia del servizio fruito e la retta agevolata a carico della famiglia.

Art. 8 – Pagamenti

1. Il Comune riconoscerà all'Impresa per la gestione dei servizi in concessione il contributo finanziario sopra descritto, con provvedimenti di pagamento mensili posticipati, previa attestazione di regolarità dei servizi svolti da parte del C.d.R. Servizi Educativi, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura corredata da report riepilogativi riportanti per ciascun bambino proveniente dalle graduatorie comunali il dettaglio del differenziale tra la retta agevolata applicata e la tariffa del servizio fruito nel mese di riferimento.
2. Le tariffe risultanti dall'aggiudicazione sono state determinate dall'Impresa a proprio esclusivo rischio, in base ai

Servizi Educativi

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie scelte di gestione e parametri di produttività, secondo quanto contenuto nel progetto gestionale e nel Piano Economico e Finanziario facenti parte dell'offerta dell'Impresa; pertanto il pagamento da parte del Comune del contributo finanziario previsto s'intende comprensivo di ogni onere comunque ricorrente per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto ivi inclusi i costi del personale (incluse le sostituzioni degli addetti assenti, gli oneri assicurativi, previdenziali e antinfortunistici), i percorsi educativi per i bambini con bisogni educativi speciali, le manutenzioni di competenza dell'Impresa e le sostituzioni degli arredi e attrezzature in caso di rottura, le spese generali della gestione e di quanto necessario a garantire i livelli quali/quantitativi richiesti, inclusi i contenuti migliorativi definiti nel progetto gestionale presentato al Comune, alla fornitura degli strumenti e materiali pedagogici, ausili, prodotti di consumo, vestiario e strumentazioni ed ad ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura previsti dal contratto o da esso discendenti.

3. Le tariffe risultanti dall'aggiudicazione sono fisse ed invariabili. Decorso il primo anno di vigenza contrattuale, è consentito all'Impresa di presentare istanza di revisione; la richiesta, unica ed immutabile almeno per tutto l'anno successivo, debitamente documentata in relazione alle motivazioni che la giustificano e comprovano l'avvenuta ed effettiva incidenza sui costi di esecuzione del contratto per la verifica da parte del Comune sulla spettanza, dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a valere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione. La variazione viene determinata entro il limite dell'ultimo dato disponibile circa il tasso di inflazione programmato pubblicato dal M.E.F.

Non verranno concessi aumenti retroattivi. L'accoglibilità dell'istanza è in ogni caso subordinata alla regolare presentazione da parte dell'Impresa delle dichiarazioni di cui al successivo comma 8 e delle relazioni di cui al successivo art. 11 comma 1 lett. A.

4. L'equilibrio economico e finanziario relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto di concessione è desumibile dal valore assunto dal seguente Indicatore di Equilibrio, desunto dal Piano Economico e Finanziario allegato al contratto:

› **MARGINE OPERATIVO LORDO/RICAVI PROPRI**

L'impresa è tenuta a perseguire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione adottando ed aggiornando alle migliori prassi e metodologie – anche innovative - le misure organizzative che, garantendo le finalità e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico perseguiti dal Comune ed individuati all'art. 1 del Capitolato d'oneri, favoriscano l'ottimizzazione delle risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili.

5. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario, così come il determinarsi di uno qualsiasi degli eventi di seguito elencati, qualora determini una variazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, con uno scostamento in aumento o diminuzione superiore al 10%, comporterà la revisione della Concessione:

- a) variazioni apportate dal Comune concedente rispetto a presupposti e condizioni di base del PEF;
- b) introduzione/modifica di norme legislative o regolamentari, sopravvenute rispetto alla data di presentazione dell'offerta, che comportino maggiori oneri per la realizzazione dei servizi oggetto della concessione e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, nuove condizioni e/o oneri di gestione per gli stessi, diversi da quelli che pertengono all'organizzazione propria dell'Impresa (ad esempio: norme giuslavoristiche e fiscali);
- c) riconoscimento al Concessionario di eventuali contributi pubblici;
- d) assunzione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla gestione rispetto a quanto previsto e concordato, purché le variazioni così imposte non siano rese necessarie da inadempimenti imputabili al Concessionario;
- e) eventi di forza maggiore; si intende per evento di forza maggiore una condizione oggettivamente imprevedibile che non solo impedisca la regolare esecuzione del contratto alle condizioni stabilite, ma che renda inoltre inefficace qualsiasi misura del concessionario diretta ad eliminarlo, posto che l'evento non deve comunque essere dipeso da azioni od omissioni riconducibili al concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, calamità naturali, guerra, pandemia.

Qualora si verifichi uno degli eventi sopra descritti, si procederà alla revisione del PEF mediante rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte o gli eventi determinatisi risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere riequilibrata in favore del Comune concedente.

6. La parte che intenda attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto, a mezzo P.E.C., all'altra parte, con l'esatta indicazione delle ragioni e dei presupposti che abbiano comportato una alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario del PEF; tale comunicazione dovrà essere supportata da idonea documentazione



Servizi Educativi

comprovante la denunciata alterazione dell'Indicatore di Equilibrio. Ai fini della rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario e della valutazione dell'impatto delle misure di riequilibrio si utilizzerà il Piano Economico Finanziario. Il procedimento di riequilibrio dovrà essere attuato secondo quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai medesimi fini, le parti potranno adottare, anche in parziale/totale concorso fra loro, i seguenti criteri:

- › eventuali variazioni di natura qualitativa e/o quantitativa dei servizi posti a carico del Concessionario;
 - › erogazione di contributi una tantum;
 - › rideterminazione delle tariffe;
 - › possibile prolungamento del periodo di concessione.
7. Resta ferma la facoltà delle Parti di convenire ogni altro criterio volto a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario. La rideterminazione dell'Equilibrio Economico Finanziario deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario come da capitolato d'oneri e matrice dei rischi allegata e facente parte integrante del contratto. Gli eventuali costi di modifica e/o predisposizione del PEF derivanti dalla procedura di riequilibrio saranno a carico del Concessionario, ma dovranno essere imputati al PEF di riequilibrio.
 8. A tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto dall'Impresa o dal subappaltatore, il Comune tratterrà dal pagamento del prezzo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso su ciascuna fattura presentata dall'Impresa sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto al termine di ciascun anno di durata contrattuale, dopo l'avvenuta verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il Comune a tutela dei lavoratori procede nelle modalità indicate al comma 6 dell'art. 11 del Codice Appalti.
 9. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
 10. Il Comune si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti all'Impresa fino alla regolarizzazione della sua posizione in caso di inadempienze al trattamento normativo, retributivo, assicurativo e previdenziale dovuto al personale in servizio, senza che ciò attribuisca al concessionario alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune potrà applicare gli interventi sostitutivi e le penali previsti e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. A tutela dei lavoratori è pertanto fatto obbligo all'Impresa di comunicare mensilmente al Comune, nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, l'avvenuta corresponsione ai lavoratori e lavoratrici impiegate per la realizzazione del servizio di ogni emolumento previsto e dovuto, specificando nominativi, causali ed importi, periodo di riferimento e data del pagamento.

Art. 9 –Attività del concessionario

1. L'Impresa provvede all'ammissione di bambini ai S.E. fino alla concorrenza dei posti disponibili (fatta salva per i nidi la ricorrenza delle condizioni che ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 222/2015 consentono l'incremento dei posti rispetto alla ricettività autorizzata per recuperare lo scostamento iscritti/frequentanti) nel rispetto delle normative regionali che stabiliscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei S.E., attribuendo la precedenza ai bambini iscritti nelle graduatorie comunali il cui elenco – comprensivo di eventuali liste di attesa – viene tempestivamente trasmesso dagli uffici del Comune (comunque non oltre il mese di maggio per l'anno scolastico successivo); il Comune non risponde di eventuali rinunce effettuate dalle famiglie successivamente alla trasmissione dell'elenco di cui sopra, il cui rischio è a carico dell'impresa. L'elenco nominativo completo dei bambini ammessi ai S.E. dovrà essere trasmesso al Comune all'inizio di ciascun anno scolastico ed aggiornato tempestivamente in caso di nuove ammissioni.
2. Nel disciplinare l'accesso degli utenti (esterni alle graduatorie comunali), l'Impresa dovrà garantire i principi di trasparenza, eguaglianza, non discriminazione e promozione dei valori di comunità, in particolare per l'inserimento di bambini disabili, in situazione di svantaggio sociale e culturale e di bambini stranieri; in conformità al regolamento sull'accesso alle strutture educative del sistema dei servizi 0/6 anni del Comune, se gli accessi esterni sono relativi a bambini non residenti nel territorio comunale, l'efficacia degli inserimenti effettuati autonomamente dall'Impresa è limitata al solo anno scolastico per cui sono disposti.
3. Il Comune promuove l'attivazione di relazioni di collaborazione, integrazione e scambi tra il sistema dei servizi 0/6



Servizi Educativi

anni e le risorse educativo/culturali del territorio, l'apertura degli spazi educativi alla collettività e le iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, e pertanto impegna l'Impresa ad arricchire l'offerta di servizi alla comunità in collaborazione con gli attori della cultura e della formazione cittadina e ad ampliare l'apertura delle strutture, sia nel periodo estivo che oltre gli orari e le giornate definite per il funzionamento dei S.E., progettando ed organizzando servizi/attività educative e ludico/ricreative rivolti ai bambini della fascia d'età 0/6 anni ed alle loro famiglie, con modalità organizzative idonee a favorire i positivi scambi di esperienze ed in coerenza con il proprio progetto pedagogico; a questo scopo l'Impresa è tenuta a esporre nel progetto gestionale presentato in sede di gara la propria proposta di servizi/attività che integreranno l'offerta di servizi a disposizione della collettività. Queste attività saranno organizzate dall'Impresa a proprio carico, senza oneri a carico del Comune; l'Impresa fisserà ed introiterà direttamente dagli utenti la quota di partecipazione per i servizi/attività offerti, tenendo conto nella progettazione della natura e finalità perseguita dal sistema educativo 0/6 anni, delle risorse del contesto cittadino e delle condizioni socio/economiche delle famiglie destinatarie; ogni rischio derivante dalla gestione e ad essa relativo è a carico dell'Impresa. All'inizio di ciascun anno scolastico l'Impresa dovrà dettagliare al Comune la programmazione di tali servizi/attività e le relative tariffe per l'utenza.

Art. 10 – Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune, oltre alla raccolta delle domande di iscrizione al sistema educativo comunale 0/6 anni, assume a proprio carico i seguenti oneri:
 - a) La presenza di un coordinatore pedagogico referente per i rapporti con l'Impresa relativi alla gestione della concessione dei S.E.;
 - b) la vigilanza ed il controllo sull'andamento dei S.E. in concessione;
 - c) il coordinamento della rete dei Servizi Educativi per l'infanzia comunali e l'emanazione di indirizzi al fine di garantire l'omogeneità dell'offerta formativa e la qualità dei servizi erogati ai bambini e alle famiglie;
 - d) il pagamento di quanto dovuto all'Impresa ai termini del precedente art. 8;
 - e) la comunicazione all'Impresa dell'elenco dei bambini delle proprie graduatorie per la priorità di ammissione ai S.E. e di tutte le informazioni necessarie al regolare andamento del servizio, tempestivamente e comunque in tempo utile al regolare funzionamento dei servizi in concessione;
 - f) gli interventi di manutenzione non a carico dell'Impresa ai sensi del presente capitolato.

Art. 11 – Obblighi a carico del Concessionario

1. L'Impresa, oltre a quanto disposto altrove nel capitolato e nel contratto e a quanto dichiarato nella propria offerta si obbliga:
 - A. **OBBLIGHI ORGANIZZATIVI:** a tutti gli effetti del contratto (giudiziali e stragiudiziali) l'Impresa dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio nel territorio del Comune della Spezia. L'Impresa dovrà individuare un responsabile della gestione, di cui fornire nominativo, curriculum e recapiti al Comune prima dell'avvio del servizio; quale referente del Comune per l'esecuzione del contratto il responsabile della gestione sarà una figura unica per tutti i S.E., anche nel caso in cui l'Impresa sia costituita da un raggruppamento di imprese o da un consorzio che abbia designato per l'esecuzione dei servizi più imprese; qualsiasi comunicazione fatta dal Comune al responsabile della gestione si intende come effettuata direttamente all'Impresa e viceversa, anche qualora l'Impresa sia costituita da un raggruppamento di imprese o da un consorzio.
L'Impresa si obbliga altresì:
 - a presentare al termine di ciascun anno di vigenza del contratto una relazione sull'andamento economico/finanziario dei S.E. relativo all'anno precorso, evidenziando i ricavi conseguiti ed i relativi costi della produzione (personale, consumi, manutenzioni, forniture, oneri assicurativi, costi della sicurezza, formazione, spese generali ecc.);
 - a trasmettere al Comune gli aggiornamenti della documentazione di sistema, inclusa l'offerta di servizi/attività/iniziative ulteriori rivolti alle famiglie e le relative tariffe;
 - a redigere e a presentare al Comune i report riepilogativi necessari alle attività di competenza degli uffici comunali in ordine al monitoraggio, verifica, valutazione e rendicontazione delle attività realizzate nel sistema educativo e di istruzione 0/6 anni;
 - ad informare tempestivamente il Comune, di ogni anomalia, problematica, infortunio o altro accadimento negativo occorsi nello svolgimento delle attività di servizio.



Servizi Educativi

- B. GESTIONE PER LA QUALITA': l'Impresa si obbliga a perseguire il miglioramento continuo dei servizi offerti all'utenza; a questo fine si obbliga ad adottare ed aggiornare il sistema di gestione per la qualità dei S.E. quale descritto nel progetto gestionale presentato in sede di gara.
- C. CARTA DEL SERVIZIO: l'Impresa si impegna ad adottare entro tre mesi dall'avvio della gestione ed aggiornare periodicamente la Carta del Servizio; in conformità alla normativa vigente la Carta deve specificare le caratteristiche del servizio offerto, i principali fattori che ne determinano la qualità e gli standard garantiti all'utenza - nel rispetto del dettato contrattuale - rilevanti, significativi rispetto al servizio, misurabili ed effettivamente monitorati, facilmente comprensibili e verificabili dagli utenti, nonché le procedure per la presentazione dei reclami da parte dell'utenza, le penali per i disservizi, le modalità di risoluzione delle controversie e della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza. Il contenuto della Carta e gli aggiornamenti intervenuti devono essere portati alla conoscenza dell'utenza; i relativi costi sono a carico dell'Impresa.
- D. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI: ogni responsabilità civile e penale che discenda ai sensi di legge dall'espletamento dei S.E. in concessione ricade esclusivamente sull'Impresa cui compete integralmente il relativo rischio; il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e/o a terzi comunque derivanti dall'esecuzione del contratto e l'Impresa è obbligata a tenerlo indenne da ogni richiesta o azione che possa essere proposta nei suoi confronti per tali accadimenti.

A tal fine l'Impresa si obbliga a stipulare con primario Assicuratore per tutta la durata del contratto, e a mantenere in vigore in caso di proroga, idonee coperture assicurative da consegnare in copia al Comune prima dell'inizio della gestione, nelle quali sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916 C.C. e la conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'Assicuratore, per i seguenti rischi:

- › **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danno arrecati a terzi (incluso il Comune che nelle polizze dovrà essere espressamente considerato "terzo" a tutti gli effetti) in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa, manifestatisi anche dopo la scadenza del presente contratto ma comunque riferibili ad attività svolte in sua esecuzione; tale l'assicurazione RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 8.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 2.000.000,00 per persona/cose e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
 - Preparazione e somministrazione di cibi e bevande
 - Responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Impresa
 - Conduzione dei locali, strutture e beni consegnati
 - Per i danni alle cose dei terzi compresi quelli derivanti da furto e per i danni ai locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune anche derivanti da dolo e colpa grave del personale, con rinuncia espressa alla rivalsa verso il Comune. Ai fini di polizza il valore dei beni assicurati (immobili, attrezzature, impianti e contenuto in genere) affidati dal Comune all'Impresa viene stabilito in € 15.000.000,00.
 - Danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Impresa che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;E' ammessa la presenza di scoperti o franchigie che tuttavia non potranno essere opponibili alle richieste di terzi.
- › **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)**: per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività inerenti e conseguenti i servizi in concessione, nessuna esclusa o eccettuata (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori e prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa si avvalga); tale l'assicurazione RCO dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 2.000.000,00 per persona;
- › **Polizza infortuni**: per infortuni sofferti dai minori durante la frequenza e la partecipazione alle attività gestite dall'Impresa nell'ambito della presente concessione, senza eccezione alcuna, con idonea copertura prestata per ogni assicurato per i casi di morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche da infortunio per capitale e massimali non inferiori a: Caso Morte/Invalidità permanente Euro 50.000,00 e rimborso spese mediche Euro 5.000,00.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.



Servizi Educativi

- E. SCIOPERO: E' a carico dell'Impresa l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i. sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; eventuali maggiori oneri o minori ricavi ad esso conseguenti a causa della totale o parziale indisponibilità dei servizi rientrano nel rischio operativo dell'Impresa.
- F. REGOLARITA' DEI SERVIZI: l'Impresa è tenuta a garantire la continuità e la puntuale effettuazione delle prestazioni previste dal contratto, secondo i calendari scolastici e gli orari di apertura stabiliti per ciascun servizio e conformemente alla programmazione pedagogica presentata. L'interruzione o l'abbandono immotivati comportano la facoltà per il Comune di procedere all'esecuzione in danno, ponendo a carico dell'Impresa le penali previste e le relative spese nonché di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 25, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- H. TUTELA DELLA PRIVACY: L'Impresa è consapevole che i dati inerenti i soggetti fruitori dei S.E. sono individuati come "dati personali" e "dati personali appartenenti a particolari categorie", ai sensi del G.D.P.R. UE 2016/679 artt. nn. 4 e 9 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla normativa vigente. Incombono sull'Impresa gli obblighi previsti in materia, tra cui:
- L'adozione di procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - L'adozione di misure per garantire che chiunque agisca sotto l'autorità dell'Impresa e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dalla stessa Impresa;
 - L'uso di mezzi e procedure che permettano di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento e di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - L'esistenza di una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza;
 - Le modalità della gestione delle figure dei sub-responsabili;
 - Le misure necessarie applicate e le relative modalità di applicazione;
 - I criteri utilizzati per la cancellazione dei dati personali raccolti nelle attività eseguite per conto del Comune;
 - La tenuta del Registro dei Trattamenti se prevista;
 - L'assenza di strumenti di profilazione (art. 22 G.D.P.R.).

Il contratto di concessione specifica gli ulteriori obblighi in materia di privacy e di riservatezza; l'Impresa non potrà comunque conservare i dati e le informazioni acquisiti a causa del servizio successivamente alla cessazione della frequenza individuale della persona cui si riferiscono o al termine della concessione: i dati, documenti e gli atti in suo possesso in formato cartaceo o elettronico dovranno essere consegnati al Comune titolare per l'archiviazione ed essere rimossi dalle relative banche dati, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del servizio erogato all'utente o dalla scadenza contrattuale.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per i danni o le conseguenze pregiudizievoli provocati agli utenti e/o a terzi dalla mancata osservanza delle norme a tutela della privacy poste a carico dell'Impresa; in tali casi l'Impresa è obbligata a tenere indenne il Comune da ogni richiesta o azione che possa essere proposta nei confronti dello stesso.

Art. 12 – Bambini con bisogni educativi speciali inseriti nei S.E.

1. Nel progetto gestionale dell'Impresa dovrà essere descritta la metodologia adottata per garantire l'accoglienza nei S.E. di bambini con bisogni educativi speciali; in particolare, per i bambini con disabilità l'Impresa ha l'obbligo di provvedere all'adozione delle misure e strumenti necessari a garantire la frequenza, l'assistenza, il benessere ed il pieno sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento di ciascuno, in collaborazione con la famiglia e la rete territoriale dei servizi socio/sanitari o gli eventuali terapisti privati che seguono il minore.
2. Tali misure e strumenti, da adottarsi individualmente in base alle difficoltà ed ai bisogni manifestati dal bambino, consistono nel definire le linee ed obiettivi dell'intervento educativo, la necessità della presenza di personale di supporto alla frequenza, l'utilizzo di metodologie e ausili didattici individualizzati, la disponibilità di specifici materiali e/o attrezzature necessari al benessere psico-fisico ed in ogni azione utile a supportare la fruizione delle opportunità educative legate alla frequenza.

Art. 13 – Ristorazione

1. Il servizio di ristorazione dovrà essere svolto a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla disciplina normativa europea (Pacchetto igiene) ed alla normativa nazionale riguardante la Safety Food,



Servizi Educativi

finalizzato ad un corretto apporto di energia e nutrienti adeguato alle esigenze dei bambini in rapporto alla loro età (Food Security) garantendo la qualità sia delle materie prime utilizzate che delle modalità di esecuzione di tutte le procedure gestionali richieste (scelta dei fornitori ed approvvigionamento, conservazione delle derrate, tecniche di manipolazione e cottura, somministrazione, pulizia ed igienizzazione di locali, attrezzature e superfici).

2. L'alimentazione nella fascia d'età 0/3 anni è determinante sia nel processo di crescita che per lo sviluppo metabolico futuro dell'individuo; pertanto l'elaborazione del piano alimentare per i bambini dei S.E. da parte dell'Impresa, a cura di figure professionali in grado di garantirne le adeguate caratteristiche nutrizionali, deve essere basata sul rispetto delle indicazioni nutrizionali previsti dai LARN (Livello di Assunzione di Riferimento di Nutrienti per la popolazione italiana); si richiamano altresì le indicazioni contenute nel documento "Corretta alimentazione ed educazione nutrizionale nella prima infanzia" elaborato dal Ministero della Salute e le Linee di Indirizzo per la ristorazione scolastica emanate a livello nazionale dal Ministero della Salute e a livello regionale dalla Giunta Regionale Ligure. I menù predisposti dal nutrizionista dell'Impresa, corredati delle tabelle dietetiche, dovranno essere sottoposti all'approvazione della competente ASL n. 5 prima di essere adottati; copia dei menù approvati dovrà essere trasmessa al Comune. A richiesta dell'Impresa il Comune è disponibile a fornire i menù e le tabelle dietetiche utilizzati nei servizi educativi comunali, che potranno essere direttamente utilizzati dall'Impresa in quanto predisposti da un nutrizionista e già dotati del parere favorevole della competente ASL.
3. Sono vincolanti per l'erogazione della ristorazione scolastica nei S.E. i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto Ministero Ambiente 10 marzo 2022 e riferiti al servizio di ristorazione scolastica, che si intendono qui integralmente richiamati. In particolare integrano il presente capitolato d'oneri le clausole contrattuali previste dal suddetto Decreto alla lettera C "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell'infanzia ... omissis..." sub a) punto 1 Requisiti degli alimenti, punto 2 Flussi informativi, punto 3 Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari, punto 4 Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, punto 5 Prevenzione e gestione dei rifiuti, punto 6 Tovaglie, tovaglioli, punto 7 Pulizie dei locali e lavaggio delle stoviglie e delle altre superfici dure, punto 8 Formazione ed aggiornamento professionali del personale addetto al servizio; qualora nel corso del contratto si rendesse necessario sostituire apparecchiature connesse all'uso di energia elettrica in dotazione alle cucine interne, l'acquisto dovrà essere effettuato nel rispetto delle previsioni del medesimo Decreto, lettera c sub a) punto 9.
4. In ogni edificio sede dei S.E. sono allestiti locali cucina completi di elettrodomestici e di stoviglie; è compito ed onere a carico dell'Impresa integrare all'occorrenza le dotazioni esistenti con quanto necessario alla produzione e somministrazione dei pasti; è escluso per l'apparecchiamento l'utilizzo di stoviglie monouso, fatte salve documentate esigenze tecniche transitorie: in questo caso dovranno essere utilizzate posate, piatti e bicchieri biodegradabili e compostabili. L'Impresa è tenuta a sostituire tempestivamente lo stoviglie le cui superfici risultino non integre o, nel caso degli articoli in resina melamminica, non lucide.
5. I generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima di qualità, nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle loro componenti organolettiche e merceologiche; su richiesta dei genitori dovranno essere assicurati ai bambini menù dietetici speciali per patologie documentate, scelte religiose o etiche. Deve essere garantita l'attuazione, il mantenimento e la gestione completa di procedure permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P., con l'osservanza dei principi di cui al "Regolamento C.E. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le operazioni connesse alla preparazione dei pasti dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti in materia, nonché delle direttive degli organi competenti al rilascio di autorizzazione o controlli; in particolare si definiscono specifici obblighi:
 - › gli alimenti devono essere forniti nelle quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette previste in menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale corrispondente alla fascia d'età dell'utente;
 - › i menù devono essere redatti in base al calendario di stagionalità degli alimenti di cui ai sopraccitati C.A.M., garantendone una adeguata varietà e la rispondenza al modello di alimentazione mediterraneo, caratterizzato per quanto riguarda la composizione dei pasti, spuntini e merende dalla prevalenza di prodotti d'origine vegetale (cereali o tuberi, frutta, ortaggi, legumi, oli) e dal ponderato, equilibrato e indispensabile apporto di prodotti di origine animale (latticini, pesce, uova e carni); in particolare frutta e verdura fresca dovranno comporre gli spuntini della mattina e del pomeriggio;

Servizi Educativi

- › nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
 - › tutti i prodotti in uso dovranno essere adeguatamente protetti; sulle etichette dovranno essere riportate le date di confezionamento;
 - › è vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".
7. L'Impresa si obbliga a realizzare il servizio ristorazione con personale dotato di adeguata esperienza e professionalità; per ragioni di sicurezza e responsabilità nei confronti dell'utenza in ogni unità di produzione deve essere effettuato un campione, rappresentativo del pasto completo del giorno, a cura del responsabile dell'unità stessa: devono essere prelevati gli alimenti che hanno subito un processo di trasformazione in loco, cotti e non, in quantità sufficiente per eventuali analisi, cioè almeno 150 grammi edibili. Ciascun campione deve essere mantenuto refrigerato a circa +2/+4 °C per 72 ore dal momento della preparazione, in un idoneo contenitori ermeticamente chiuso, collocato in un reparto del frigorifero individuabile; il contenitore deve riportare un'etichetta con le seguenti indicazioni: ora e giorno dell'inizio della conservazione e denominazione del prodotto.
8. Le schede tecniche dei prodotti alimentari impiegati nella ristorazione dovranno essere disponibili in ciascuna struttura per i controlli di legge; dovrà essere sempre presente e visionabile per i controlli del Comune e delle autorità preposte la documentazione amministrativa relativa all'attività di produzione e somministrazione dei pasti esercitata dall'Impresa nonché la documentazione prevista dal sistema HACCP e le relative schede, regolarmente aggiornate.

Art. 14 – Attività di cura ed igiene personale dei bambini

1. La routine del cambio e quella dell'igiene personale dei bambini rivestono una notevole importanza educativa, in quanto momenti di intimità e vicinanza fisica e affettiva, incremento del benessere psico-fisico e sensazioni tattili e corporee diverse dal resto della giornata, che consentono l'osservazione privilegiata di nuove abilità e bisogni del bambino; inoltre, la routine del cambio condiziona la struttura temporale del servizio e delle attività delle educatrici. Per tali motivi, questa routine deve essere accuratamente studiata ed inserita all'interno del progetto educativo e della programmazione della giornata educativa dei S.E.
2. Tutti i materiali e i prodotti per la cura e l'igiene personale, ad eccezione dei pannolini che sono a carico delle famiglie, dovranno essere forniti dall'Impresa che dovrà garantire l'impiego di prodotti specifici per la prima infanzia, delicati ed ipoallergenici. In ciascuna struttura dovrà essere sempre presente per l'impiego in caso di necessità una fornitura di prodotti parafarmaceutici per il benessere fisico dei bambini (pannolini, paste lenitive, ecc.), nonché un kit di pronto soccorso integrato da prodotti specifici per la fascia d'età di riferimento.
3. I prodotti detergenti devono essere liquidi e, così come quelli in carta tessuto per l'igiene personale devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. In alternativa i prodotti in tessuto carta devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata in possesso della certificazione PEFC o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti che attestino il prodotto in classe A o A+ (come disposto dai Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021).

Art. 15 – Attività di pulizia e disinfezione

1. L'igiene nelle aree in cui i bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo è un fattore molto importante per assicurare la salute ed il benessere dei piccoli; per la salubrità ed il decoro degli ambienti di servizio le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte, in modo da garantire da un lato la sicurezza dei bambini e degli adulti e dall'altro la protezione dell'oggetto dell'intervento e dell'ambiente dai danni derivanti dall'uso improprio dei prodotti detergenti/disinfettanti o da tecniche inadeguate.
2. L'Impresa è responsabile della sicurezza igienico/sanitaria e del decoro di ciascuna struttura; le prestazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite garantendo che nel corso della giornata, sulla base delle esigenze, delle attività e degli orari delle singole strutture educative, siano assicurate le condizioni igieniche e di decoro ottimali, tenendo presente che le pulizie devono svolgersi in assenza dei bambini dal locale interessato. I locali devono essere abbondantemente aerati durante le procedure e al termine delle stesse, per permettere la dispersione delle sostanze e degli aromi potenzialmente irritanti.
Gli interventi da svolgere ricomprendono anche i ripristini dopo feste o manifestazioni, le pulizie a fondo in apertura



Servizi Educativi

e chiusura dell'anno scolastico, le pulizie straordinarie (in occasione di eventi straordinari quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, manutenzioni straordinarie, disinfestazioni, intrusioni, ecc).

3. Presso ciascuna struttura deve essere presente e disponibile per i controlli il piano contenente la descrizione delle procedure da seguire per le diverse attività, dei prodotti da impiegare in ciascuna, la calendarizzazione delle attività di pulizia e disinfezione giornaliere (e, per alcune attività, da effettuarsi più volte al giorno), settimanali, mensili e periodiche. Le procedure definite dall'Impresa per l'esecuzione delle pulizie e sanificazioni devono garantire la protezione dei bambini dal rischio dell'esposizione a sostanze nocive (per inalazione, contatto, ingestione) e di caduta (in particolare per la lucidatura dei pavimenti si richiede l'impiego di prodotti antisdrucciolo) e l'impiego di competenze, tecniche di lavorazione ed accorgimenti diretti al risparmio energetico, alla riduzione degli sprechi ed all'ecocompatibilità del servizio. Il piano deve consentire di identificare l'operatore che esegue quotidianamente gli interventi per un efficace autocontrollo.
4. Per la gestione della lavanderia nei S.E. sono presenti macchine lavatrici ed asciugatrici (tutta la biancheria deve essere rigorosamente individuale); con la firma del verbale di consegna l'Impresa prende in carico i macchinari nello stato in cui si presentano ed è tenuta per tutta la durata dell'appalto a garantirne la funzionalità con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovranno essere registrati su apposite schede di manutenzione da conservare presso le strutture, unitamente a copia delle bolle delle riparazioni effettuate. La sostituzione dei macchinari in caso di guasto con altri della medesima categoria è a carico dell'Impresa, come lo smaltimento del macchinario dismesso; alla scadenza del contratto, naturale o anticipata, l'Impresa è tenuta a riconsegnare al Comune i macchinari nelle stesse condizioni alle quali le ha ricevute in consegna o nello stato migliorativo raggiunto a seguito degli interventi manutentivi e/o sostitutivi effettuati a suo carico, senza eccezioni.
5. E' compito dell'Impresa lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle strutture educative comunali, che devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le disposizioni vigenti sul territorio comunale e con l'impiego di idonei sacchetti e conferiti agli appositi contenitori; per lo smaltimento dei pannolini l'Impresa dovrà utilizzare appositi sacchi sigilla-pannolini.
6. L'Impresa è tenuta a fornire tutti i materiali, prodotti ed attrezzature occorrenti nella varietà e quantità necessaria ad eseguire le pulizie a regola d'arte e ad adottare nell'esecuzione del servizio, nell'approvvigionamento dei materiali e nel loro. I prodotti dovranno essere stoccati e conservati in locali/spazi appositi, rigorosamente accessibili al solo personale dell'Impresa.
7. Al fine della riduzione delle sostanze nocive nell'ambiente, della tutela della salute sono vincolanti per l'Impresa per l'esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione nei S.E. le specifiche tecniche dei prodotti, macchine ed attrezzature impiegati individuate dai Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021, che si intendono qui integralmente richiamate. In particolare si richiamano le specifiche tecniche dei detergenti usati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso per pareti, pavimenti e altre superfici fisse, per cucine ed elettrodomestici, per finestre, vetri e altre superfici lucide e per servizi sanitari) che oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024; possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai CAM di cui al D.M. 29 gennaio 2021 per la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, in possesso dei rapporti di Prova (derivanti da analisi prestazionale, chimica e documentale) rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
8. I detergenti per gli impieghi specifici oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, qualora non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai CAM di cui al D.M. 29 gennaio 2021 per la fornitura di detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici ed in possesso del rapporto di prova (derivanti da analisi chimica e documentale) rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.
9. Le macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria. Inoltre devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il



Servizi Educativi

riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. Le macchine impiegate devono essere munite di scheda tecnica che indichi:

- ☐ la denominazione sociale del produttore;
- ☐ la relativa sede legale;
- ☐ il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina;
- ☐ le emissioni acustiche espresse in pressione sonora;
- ☐ se nelle parti di plastica sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

10. Le attrezzature tessili per le attività di pulizia devono essere riutilizzabili, ed in microfibra, con dTex ≤ 1 . Le forniture di tali prodotti devono essere almeno per il 30% in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.
11. I carrelli devono essere dotati di secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore). Per i prodotti in carta tessuto valgono le specifiche tecniche fornite al punto precedente.
12. Il sistema di gestione della qualità adottato dall'Impresa deve assicurare monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito, controlli di processo per verificare la corretta esecuzione delle procedure adottate ed i metodi di valutazione dell'efficacia delle procedure dirette a garantire la sicurezza degli utenti e dell'ambiente oltre a prevedere, quando ricorra il caso, l'attivazione immediata delle azioni correttive necessarie; per assicurare la maggiore efficacia delle misure disposte l'Impresa assicura l'adeguata formazione degli operatori prevista dalla normativa vigente ed in particolare dalle disposizioni in materia impartite dai C.A.M. di cui al D.M. 29 gennaio 2021 lett. C sub lett. c) clausole contrattuali punto 1 Formazione del personale addetto al servizio.
13. Non è consentito l'uso di prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante, di piumini di origine animale e di elementi tessili a frange per le pulizie a bagnato; è altresì vietato l'impiego di prodotti non riparabili se presenti sul mercato alternative che offrano ricambi e gli elementi tessili e in carta tessuto monouso al di fuori dei casi in cui, per motivi di sicurezza, ciò non sia concordato con gli uffici comunali.
14. Qualora il Comune rilevi, in qualunque modo ed anche su segnalazione degli utenti, un livello insoddisfacente nello stato di pulizia e di decoro di una delle strutture, l'Impresa è tenuta a provvedere di conseguenza, sulla base delle indicazioni ricevute, ed a comunicare al Comune i provvedimenti correttivi adottati.

Art. 16 – Personale dei S.E. e clausola sociale

1. L'impresa dovrà garantire il regolare svolgimento dei S.E. in concessione con personale regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro, in numero idoneo a svolgere le prestazioni richieste nel rispetto dei parametri numerici previsti dalle normative regionali vigenti per il rapporto educatore/bambini, sotto la propria ed esclusiva responsabilità senza che si possa in alcun modo prefigurare alcun rapporto di lavoro tra il Comune e i singoli lavoratori e/o dipendenti dell'Impresa e dalla stessa impiegati per l'espletamento dei servizi, inquadrato in base alle seguenti mansioni:
 - Coordinatore pedagogico di servizio
 - Educatore di nido/Docente scuola infanzia
 - Ausiliario addetto all'infanzia con funzioni non educative
 - Cuoco.

ed in possesso dei requisiti abilitanti specificati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Al fine di garantire la tutela del lavoro, la stabilità occupazionale, l'acquisita esperienza professionale e il costruito delle relazioni in essere con l'utenza, l'Impresa si obbliga ad impiegare nella realizzazione del proprio progetto gestionale dei S.E. il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente con conservazione dell'anzianità pregressa, garantendo l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 o il differente contratto applicato purché pertinente all'oggetto prevalente della concessione, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che assicuri ai dipendenti tutele non inferiori a quello indicato.

2. L'Impresa, nel progetto gestionale presentato in sede di gara ed a titolo migliorativo, individua il monte ore settimanale attribuito a figure professionali aggiuntive (a titolo di esempio psicologo, pedagogista, atelierista,



Servizi Educativi

nutrizionista) coinvolte stabilmente nella realizzazione dei servizi.

3. Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto dei parametri numerici previsti; il rischio di aumento della voce di costo relativa al personale che sia determinato dall'incremento del tasso di assenteismo degli addetti ai servizi è a carico dell'Impresa. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità pedagogica e la stabilità del gruppo di lavoro, non deve di norma essere avvicendato nel corso del contratto; eventuali subentri, provvisori o definitivi, devono avvenire a parità di titoli e requisiti professionali e limitatamente a cause contingenti e/o straordinarie. Allo scopo l'impresa deve adottare misure di promozione del benessere organizzativo e di contenimento del turn over: reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo in servizio possono costituire, previ ripetuti richiami, inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto. L'Impresa è tenuta a rimpiazzare il personale che sia ritenuto, per motivazioni oggettive e comprovabili, inadatto al compito o al servizio, rientrando gli eventuali maggiori oneri che ne derivino nei rischi a suo carico.
4. All'inizio di ogni anno scolastico l'Impresa dovrà trasmettere al Comune l'indicazione dei nominativi del personale in servizio in ciascuna delle strutture/servizi, specificandone la relativa qualifica professionale e il livello economico, nonché comunicare tempestivamente ogni variazione, anche per sostituzioni di personale o presenza presso le strutture di operatori volontari o tirocinanti. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014 l'Impresa deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato con contatti diretti e regolari con i bambini, di idoneo certificato del casellario giudiziale, senza eccezioni.

Art. 17 – Personale: trattamento

1. L'Impresa deve osservare integralmente e per tutta la durata del contratto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei S.E., dipendenti o soci lavoratori, le disposizioni vigenti in materia di lavoro relative a trattamento economico, trattamento giuridico, tutele, assicurazioni, prevenzione e contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari nonché previsti dal C.C.N.L. e negli accordi integrativi territoriali vigenti per il settore e la zona di esecuzione dei servizi, essendo escluso l'utilizzo di salari convenzionali.
2. L'Impresa deve garantire al personale l'inquadramento previsto dal C.C.N.L. applicato in relazione alle mansioni espletate, nonché il riconoscimento delle progressioni previste per l'anzianità in servizio, corrispondendo alle scadenze previste i compensi maturati. Gli obblighi relativi al C.C.N.L. vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto; l'Impresa si obbliga, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare il sopra indicato C.C.N.L. anche dopo la loro scadenza e fino alla sua sostituzione.
3. Per quanto concerne il trattamento previdenziale indipendentemente dalla propria sede legale l'Impresa è tenuta ad osservare la disciplina applicata dalla sede INPS della Provincia della Spezia.
4. L'Impresa si obbliga altresì:
 - alla presentazione dei rendiconti dell'avvenuta corresponsione a ciascuno dei lavoratori impiegati nel servizio degli emolumenti dovuti a titolo di stipendio, contributi previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto (su fondi pubblici o privati), quote di iscrizione sindacali e quant'altro corrisposto, secondo quanto previsto al precedente art. 8;
 - ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Comune la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, senza limitazioni.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi del presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre a quanto previsto dai successivi artt. 30 e 31 il Comune segnalerà la situazione riscontrata ai competenti Enti per l'irrogazione delle eventuali sanzioni e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.
6. L'Impresa inoltre si obbliga sottoporre a propria cura e spese il personale addetto ai servizi in concessione ai controlli sanitari previsti e mirati ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta.
7. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'Impresa di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente.

Art. 18 – Coordinatore pedagogico

1. L'Impresa dovrà garantire la presenza della figura del coordinatore pedagogico di servizio, nelle modalità, orari e requisiti definiti dalla delibera G.R. n. 222/2015, cui è affidato con responsabilità pedagogiche ed organizzative il compito di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi ed il raccordo con il



Servizi Educativi

coordinatore del distretto sociosanitario nell'ambito del Sistema Educativo Integrato (art. 12 legge regionale n. 6/2009); il coordinatore pedagogico di servizio gestisce i rapporti nei gruppi di lavoro, cura i rapporti con le famiglie, rileva i bisogni formativi del personale e provvede a sviluppare in modo continuativo la documentazione e le informazioni sia all'interno che all'esterno dei S.E., in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

2. In particolare è compito del coordinatore pedagogico:
 - › curare la realizzazione del progetto pedagogico del servizio per assicurare l'attuazione dei principi, dei modelli educativi di riferimento e degli obiettivi del servizio, in coerenza con il progetto organizzativo gestionale presentato dall'Impresa in sede di gara, promuovendo lo scambio e la condivisione nel gruppo degli operatori;
 - › avviare una lettura dell'ambiente socio-culturale della zona in cui si opera, una rilevazione dei bisogni educativi emergenti e, di conseguenza, predisporre periodicamente la riprogrammazione dei servizi;
 - › gestire il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, orari, ferie ecc.;
 - › promuovere e partecipare agli organismi di partecipazione;
 - › promuovere le attività di verifica ed auto-valutazione della qualità del progetto educativo e delle attività proposte e quelle di rendicontazione e documentazione delle medesime;
 - › curare la formazione permanente del personale per l'aggiornamento delle competenze tecniche e professionali;
 - › attivare le misure e le collaborazioni con i servizi socio-sanitari territoriali per l'accoglienza e l'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali e per la più ampia prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori;
 - › promuovere la continuità del sistema 0/6 anni e le forme di integrazione dei S.E. nel contesto della comunità educante locale.
3. Il curriculum vitae et studiorum del/i coordinatore/i andrà consegnato al Comune prima dell'inizio del servizio.
4. Se l'organizzazione dell'Impresa prevede più di un coordinatore pedagogico di servizio, al fine di assicurare l'omogeneità e la continuità dell'offerta educativa, la qualità degli interventi ed il raccordo con il coordinamento pedagogico del Comune e distrettuale è richiesto all'Impresa di individuare tra questi un coordinatore pedagogico referente, con il compito di relazionare al Comune in merito allo stato di attuazione dei programmi e progetti educativi dei S.E., con particolare riferimento all'andamento dei progetti individualizzati per i bambini con bisogni educativi speciali, al clima educativo delle strutture, al benessere organizzativo, alla qualità della relazione con le famiglie ed alle relazioni con il territorio.
5. Il monte ore annuo complessivo di attività di coordinamento pedagogico, inclusa l'attività del referente, non potrà essere inferiore a 1.390 ore, fatta salva l'offerta migliorativa contenuta nel progetto gestionale presentato dall'Impresa in sede di gara.
6. La pianificazione annua delle attività di coordinamento pedagogico dovrà essere condivisa con il coordinatore pedagogico del Comune entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico.
7. Nell'ottica della collaborazione, dello scambio e dell'armonizzazione dei servizi che compongono il sistema educativo comunale 0/6 anni, su invito dell'Impresa il coordinatore pedagogico del Comune può partecipare alle riunioni degli organi collegiali dei S.E. o ad iniziative e progetti organizzati nei S.E..

Art. 19 – Personale educativo

1. Il personale educativo ha il compito di educare, aver cura ed assistere i bambini frequentanti i S.E. attuando il progetto pedagogico del servizio. Tale progetto deve sviluppare i principi fondamentali dei S.E., tenendo conto della costruzione dell'identità, dello sviluppo dell'autonomia e delle competenze, della personalità e della socialità, del necessario coinvolgimento delle famiglie, della continuità educativa, dell'inclusione, dell'organizzazione degli spazi e dei tempi di vita, della documentazione educativa e delle esperienze.
2. In particolare il personale educativo ha il compito di:
 - › attuare e verificare in maniera collegiale la programmazione delle attività, tenendo conto delle diversificate esigenze dei bambini;
 - › programmare, condurre, osservare, documentare e rendicontare l'attività e gli interventi educativi e le proposte di gioco rivolte al bambino ed al gruppo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e la predisposizione degli spazi;
 - › accogliere, comprendere e valorizzare i bisogni socio-cognitivi, affettivi e relazionali legati al percorso di crescita del singolo bambino;



Servizi Educativi

- › curare l'alimentazione, l'igiene e benessere personali, il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni individuali;
 - › definire i percorsi educativi e le modalità organizzative ed operative per l'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali;
 - › valorizzare l'alleanza educativa con le famiglie, realizzare colloqui individuali con i genitori ed incontri di gruppo per affrontare e condividere i temi specifici relativi alla crescita ed all'educazione dei bambini.
3. Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca; il ruolo richiede un comportamento organizzativo e personale professionalmente corretto ed irreprensibile nella forma, sia nelle relazioni interne che nei confronti dei terzi (anche non fruitori dei servizi).

Art. 20 – Personale ausiliario

1. Il personale ausiliario:
- › collabora e supporta il personale educativo con compiti di assistenza al contesto educativo ed organizzativo, alle routine, all'accoglienza e alla vigilanza dei bambini secondo le necessità dei S.E., nei tempi ed orari necessari al miglior funzionamento delle strutture;
 - › effettua le attività di riordino, pulizia e disinfezione sia programmate che derivanti da necessità contingenti, per garantire ambienti idonei alla permanenza dei bambini attraverso le operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, giochi e suppellettili;
 - › effettua attività di supporto ed assistenza durante la refezione, coadiuva il personale educativo nell'uso dei servizi igienici e nella cura ed igiene personale dei bambini e lo supporta nel momento del sonno e cura il rifacimento dei lettini;
 - › provvede alla gestione della biancheria in dotazione alle strutture, al servizio di lavanderia ed al corretto smaltimento dei rifiuti;
 - › sorveglia gli accessi delle strutture e la loro sicurezza, coadiuva il personale educativo nei momenti di entrata ed uscita dei bambini, effettua i compiti di piccola manutenzione che si rendano necessari per il miglior funzionamento dei servizi e non richiedano specifiche competenze tecniche.

Art. 21 – Formazione del personale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa deve assicurare, a tutto il personale in servizio e per ogni nuovo assunto, adeguata formazione nelle materie relative ai S.E., nonché dare conoscenza dettagliata del presente capitolato a tutto il personale, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di qualità richiesti contrattualmente.
2. La formazione dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza della concessione; in particolare si richiamano per gli addetti a specifici servizi (pulizie e disinfezione, ristorazione scolastica) i percorsi formativi definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15).
3. La progettazione e realizzazione dei piani della formazione ed aggiornamento del personale dell'Impresa dovrà essere frutto di un'azione sinergica con il coordinamento pedagogico del Comune e distrettuale; in un'ottica di rete e di reciprocità la partecipazione ai percorsi formativi potrà essere aperta al personale dei servizi educativi 0/6 anni dipendenti del Comune, che a sua volta accoglierà ai propri corsi il personale dell'Impresa, in un equilibrio dei rispettivi costi.
4. I piani della formazione dovranno essere predisposti ogni anno nella seguente modalità:
- › materie di formazione e aggiornamento;
 - › ore di formazione (indicando il monte ore individuale per ciascuna qualifica);
 - › numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare;
 - › modalità di formazione del personale neoassunto;
 - › tempistica di realizzazione dei corsi;
 - › Associazione di categoria, società o enti o studi professionali specializzati in materia, ordini professionali ad indirizzo scientifico e sanitario incaricati dello svolgimento dei corsi;
 - › Titolo di studio e specializzazione dei docenti incaricati.
5. Il monte ore individuale della formazione e aggiornamento specifica (oltre la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro) per il personale educativo e del coordinamento pedagogico non deve essere inferiore alle 20 ore



Servizi Educativi

annuali pro capite, fatta salva l'offerta migliorativa contenuta nel progetto gestionale dell'Impresa, mentre per il personale ausiliario e cuoco la formazione dovrà rispettare il contenuto e gli obiettivi previsti nei già citati ambientali minimi.

6. I piani della formazione adottati per ciascun anno di vigenza del contratto devono essere trasmessi al Comune; le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento dei corsi ed incontri saranno comunicati al Comune almeno 15 giorni prima delle loro attuazione.
7. Al termine di ogni anno scolastico, l'Impresa dovrà trasmettere al Comune la documentazione comprovante il regolare svolgimento della formazione, comprensiva dell'elenco delle presenze degli operatori e gli esiti della valutazione dei risultati del percorso formativo.
8. Previ opportuni accordi tra Comune ed Impresa, potranno essere definite modalità di partecipazione del personale addetto ai servizi in concessione agli incontri formativi e di aggiornamento organizzati dal Comune per gli addetti del sistema educativo comunale 0/6 anni.

Art. 22 – Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro

1. L'Impresa si impegna per tutta la durata del contratto, assumendo a proprio esclusivo carico i relativi oneri e costi, a garantire la puntuale applicazione della normativa in materia di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro, ad attivare tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, a garantire l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei propri dipendenti e collaboratori ed ogni altro obbligo di legge; in particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, nonché a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. .
2. In particolare l'Impresa, prima dell'inizio dell'attività:
 - › deve comunicare al Comune il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente
 - › deve redigere e fornire al Comune copia della relazione sulla valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la salute durante il lavoro di cui agli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008 e del piano di emergenza ed evacuazione di ciascuna struttura
 - › deve comunicare al Comune l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio, in possesso dell'attesto di idoneità che documenta la loro formazione ai sensi di legge e del suo Responsabile ed eventuali delegati
3. Dovranno essere puntualmente rispettate dall'Impresa le norme del D.M. 10/03/1998 e s.m.i. "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; l'Impresa dovrà garantire al proprio personale le tutele previste con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
4. Ai lavoratori che operano presso le strutture dei S.E., anche in subappalto, l'Impresa deve garantire l'applicazione delle stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso aziendale per i lavoratori dipendenti del Comune.
5. E' a carico dell'Impresa la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza e l'abbigliamento da lavoro idoneo alla mansione per la sicurezza igienica secondo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, integrato da quanto ritenuto necessario dall'Impresa; l'Impresa deve assicurare che il personale addetto all'utilizzo degli impianti/attrezzature alimentati a energia elettrica o gas sia istruito nell'uso degli strumenti di erogazione.
6. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità del 31/10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della azienda, della persona e della mansione svolta.
7. L'Impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa di cui al presente articolo.
8. Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, che in riferimento al contratto di concessione non sono stati rilevati rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto alle misure di sicurezza connesse ai rischi aziendali, già a carico dell'Impresa; l'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da



Servizi Educativi

rischi specifici da interferenze non soggetti a ribasso è pertanto pari ad €. 0,00.

Art. 23 – Attività di comunicazione

1. Nella gestione dei S.E. l'Impresa deve mantenere un profilo di comunicazione nei confronti degli utenti e della committenza improntato a obiettivi di accessibilità, trasparenza, completezza e tempestività.
2. A questo scopo l'Impresa adotta un piano di comunicazione che, a partire dagli obiettivi perseguiti, individui le strategie più idonee rispetto alla platea degli interessati, definisca i contenuti, le attività e gli strumenti della comunicazione, garantisca i tempi che massimizzano l'efficacia della comunicazione e preveda il monitoraggio dei risultati e la riprogettazione.
3. Specifiche iniziative dirette a pubblicizzare i servizi gestiti nelle strutture in concessione devono essere previamente comunicate al Comune.
4. Nella propria attività di comunicazione relativa alla gestione dei S.E. l'Impresa dovrà indicare, a fianco al proprio marchio e denominazione sociale, il logo del Comune della Spezia e se del caso l'intitolazione e simbolo del servizio interessato.

Art. 24 – Controlli e verifiche sulla qualità dei servizi

1. Il Comune ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei, senza alcuna informazione preventiva, i controlli diretti a verificare gli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia dei S.E. in concessione, la conformità delle prassi operative e delle prestazioni eseguite alle normative vigenti, al presente capitolato e al progetto organizzativo gestionale ed educativo presentato dall'Impresa, nonché alla verifica complessiva della qualità del servizio. In tale attività il Comune si riserva di richiedere all'Impresa la modifica dei comportamenti organizzativi risultati inadeguati ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile, fornendo nel merito le proprie indicazioni. L'Impresa deve motivare al Comune l'eventuale scostamento dalle indicazioni impartite e le diverse modalità adottate per conseguire l'obiettivo di qualità disatteso. Rientra nella facoltà di controllo del Comune la richiesta all'Impresa di documentazione ulteriore a quella prevista ai sensi del presente capitolato, idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
2. L'Impresa si obbliga:
 - a consentire lo svolgimento delle attività di controllo definite dal Comune e poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, secondo sua insindacabile scelta, garantendo in ogni momento l'accesso del personale addetto ai controlli nelle strutture e nei locali preposti allo svolgimento dei servizi;
 - a rendere disponibile al Comune il dato giornaliero delle presenze dei bambini, dei turni di lavoro del personale educativo e, in caso di assenza, delle sostituzioni effettuate;
 - a fornire agli addetti al controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo copia di tutta la documentazione da essi richiesta;
 - ad informare con immediatezza il Comune degli esiti di eventuali controlli, comunque connessi all'attività svolta ai sensi del presente capitolato, effettuati da autorità terze, fornendo copia dei relativi verbali e/o provvedimenti;
 - a dare comunicazione al Comune di eventuali anomalie, non conformità, reclami, infortuni ed accadimenti straordinari occorsi nell'espletamento dei servizi nonché a comunicare immediatamente eventuali ritiri dai servizi, esplicitando le motivazioni espresse dalle famiglie;
 - a prestare la massima collaborazione al fine del buon esito dei controlli previsti dal sistema regionale sulle strutture per l'infanzia accreditate ed effettuati presso di esse da apposita commissione tecnica.
3. L'Impresa dovrà inoltre trasmettere annualmente al Comune:
 - la relazione sui risultati della gestione, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio, unitamente ai risultati economici e gestionali ed al raggiungimento dei livelli quali-quantitativi previsti (art. 24 comma 3 lett. g) D. lgs. 201/2022);
 - la comunicazione del monte ore dedicato alle attività di programmazione, progettazione, documentazione e partecipazione agli organi collegiali previsto per il personale educativo in servizio presso le strutture;
 - gli aggiornamenti della Carta dei Servizi in concessione;
 - gli esiti dell'attività di monitoraggio e valutazione, delle customer satisfaction somministrate agli utenti, delle



Servizi Educativi

azioni di miglioramento intraprese e i risultati raggiunti.

Art. 25 – Immobili, impianti, arredi ed attrezzature – verbale di consegna, di avvio del servizio e di riconsegna.

1. Il Comune in qualità di proprietario concede all'Impresa l'uso degli immobili e delle dotazioni in essi contenuti (impianti tecnologici, attrezzature, arredi, utensili ed accessori), al fine esclusivo della erogazione dei S.E. di cui al precedente art. 4 nelle modalità di cui alla documentazione di gara ed all'offerta presentata dall'Impresa; il diritto di sfruttare economicamente i beni di cui sopra da parte dell'Impresa trova la sua causa nell'erogazione dei S.E. e pertanto la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende del contratto di concessione stipulato tra l'Impresa ed il Comune a tale scopo, senza deroghe o opzioni. A carico dell'Impresa è previsto il pagamento del canone per la concessione definito nella misura annua di Euro 15.000,00 (oltre IVA) adeguato annualmente al 75% dell'indice ISTAT FOI.
2. L'Impresa dovrà stipulare in proprio i contratti relativi alle utenze delle strutture; la struttura di Via Leopardi condivide la caldaia dell'impianto termico con la prospiciente scuola statale A. Frank; non sussistendo contatori separati né misuratori di consumo del gas da riscaldamento, l'Impresa può - a sua scelta e con oneri a proprio carico e previo accordo con il competente Servizio Impianti Termici del Comune - apportare all'impianto le modifiche necessarie a separare la propria utenza o a misurarne i consumi oppure versare al Comune il rimborso delle spese di riscaldamento proporzionato alla volumetria degli spazi occupati dai S.E..
3. Prima dell'inizio del servizio le parti verificano la consistenza e lo stato dei beni, mediante esecuzione di sopralluoghi congiunti e conseguente sottoscrizione del verbale di consegna, avente valore di presa d'atto e di inventario, redatto in contraddittorio tra le parti; con la firma del verbale di consegna l'Impresa prende formalmente in carico immobili, impianti tecnologici, attrezzature, arredi, utensili ed accessori nella consistenza e nello stato in esso specificato. Dalla data di sottoscrizione del verbale l'Impresa è responsabile per i danni, la perdita e il furto dei beni consegnati.
4. Dal momento della sottoscrizione dell'inventario, per tutta la durata della concessione e fino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna gli oneri e le spese relative alle manutenzioni ordinarie ed alle riparazioni, reintegri e sostituzioni in caso di rottura dei macchinari, attrezzature, arredi ed utensili o componenti di essi sono a totale carico dell'Impresa, senza possibilità di rivalsa verso il Comune.
5. Tutte le attrezzature, arredi, materiali ed utensili acquistati dall'Impresa per mantenere la funzionalità e/o reintegrare le dotazioni iniziali diverranno di proprietà del Comune al termine della concessione; le caratteristiche e la qualità dei beni reintegrati dovrà essere almeno pari a quella iniziale; altrettanto dicasi per i materiali (giochi, strumenti e materiali didattici, ecc.) acquistati dall'Impresa in corso di contratto per la realizzazione dei progetti educativi che diverranno alla sua scadenza di proprietà del Comune.
6. Gli impianti elevatori verranno consegnati dal Comune in condizioni di buon funzionamento, nello stato di fatto in cui si trovano; pertanto, eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante tutto l'esercizio e conseguenti a difetti di conduzione od anche a cause accidentali connesse alla conduzione saranno eseguiti dall'Impresa a propria cura e spese. La presa in consegna degli impianti da parte dell'Impresa costituisce riconoscimento del suo buon stato e della sua idoneità al regolare funzionamento. Gli impianti presi in consegna dall'Impresa saranno riconsegnati al Comune alla fine della gestione nell'identico stato di pulizia ed efficienza.
7. In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione e funzionamento dei beni, con l'intesa che il loro deterioramento non derivante da usura compatibile con la diligente gestione/manutenzione e le eventuali assenze sono a carico dell'Impresa, sulla quale ricade il rischio dei maggiori oneri conseguenti a quanto necessario a ripristinare lo stato quo ante, inclusi se necessari anche interventi di manutenzione straordinaria. L'Impresa in questi casi sarà tenuta a provvedere entro il termine assegnatole dal Comune; tale termine non sarà di norma superiore a trenta giorni dal riscontro, ferma restando l'obbligatorietà di eseguire nell'immediatezza dell'accertamento ogni eventuale operazione necessaria a rimuovere le anomalie che potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Ogni costo per quanto previsto al presente comma è a carico esclusivo dell'Impresa.
8. Trascorso il termine assegnato, in caso di inadempienza anche parziale da parte dell'Impresa, il Comune provvederà al reintegro e/o al ripristino dei beni addebitando all'Impresa un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata della penale prevista.
9. L'Impresa non può apportare le innovazioni o modificazioni o trasformazioni ai locali o agli impianti che ritenga funzionali alla gestione dei S.E. senza aver ottenuto dal Comune la relativa autorizzazione. L'esecuzione di questi interventi da parte dell'Impresa, ancorché autorizzati, non comporta rimborsi, oneri o risarcimenti a carico del



Servizi Educativi

Comune; per gli interventi eseguiti l'Impresa dovrà fornire al Comune idonea documentazione e la dichiarazione di conformità se prevista.

10. Dopo la sottoscrizione del verbale di consegna l'Impresa svolge le attività propedeutiche all'avvio del servizio concluse le quali è redatto il verbale di avvio dei servizi, da sottoscrivere tra le parti in tempo utile all'osservanza del calendario di servizio di cui al presente capitolato.
11. Il verbale di riconsegna è il documento redatto in contraddittorio tra le parti con il quale al termine del contratto l'Impresa riconsegna formalmente al Comune i beni avuti in consegna, inclusi quelli integrati/reintegrati ai sensi del presente capitolato, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte del Comune. I beni dovranno essere riconsegnati dall'Impresa in buono stato di pulizia, conservazione e manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso diligente; eventuali danni o mancanze saranno oggetto di valutazione economica: le spese per il ripristino saranno addebitate interamente all'Impresa che dovrà versarle al Comune entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale; in caso di inadempimento il Comune incamererà la garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni riscontrati.

Art. 26 - Manutenzioni a carico dell'Impresa

1. L'Impresa deve provvedere a garantire la conservazione ed il mantenimento della funzionalità ed efficienza dei beni del Comune, assicurandone l'utilizzo diligente ed osservante delle normative vigenti, oltre che la regolare manutenzione a suo carico per evitarne il decadimento, guasti o situazioni di rischio.
2. Sono a carico dell'Impresa gli interventi di manutenzione indicati nell'allegato A) al presente Capitolato; al fine di assicurare il decoro dei S.E., l'Impresa si obbliga in particolare ad effettuare gli interventi di ritinteggiatura dei locali secondo necessità e comunque almeno un intervento di ritinteggiatura ogni due anni.
3. Al verificarsi di guasti, di qualsiasi tipologia e natura, l'Impresa deve intervenire immediatamente ed effettuare, a proprie cura e spese, tramite personale specializzato, gli interventi necessari di sua competenza, entro 5 giorni naturali e consecutivi e comunque nei termini atti a garantire la continuità ed il mantenimento degli standard qualitativi di erogazione dei servizi; nel caso di interventi urgenti (perdita di gas, allagamenti, ecc.) l'Impresa deve garantire l'intervento immediato ed effettuare tutte le operazioni del caso per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
4. All'Impresa corre altresì l'obbligo di richiedere tempestivamente al Comune gli interventi manutentivi di sua competenza; il rischio che l'omessa o tardiva richiesta generi maggiori costi per il ripristino dello stato quo ante è a carico dell'Impresa. E' altresì a carico dell'Impresa il rischio per i minori ricavi derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria dei beni in concessione disposti dal Comune che determinino una temporanea indisponibilità delle strutture con conseguente sospensione dei servizi.
5. In caso di subappalto delle attività di manutenzione si richiama quanto disposto al successivo art. 32 in merito alle comunicazioni da effettuare al Comune.
6. Per quanto riguarda la manutenzione degli ascensori e dei montacarichi l'Impresa è in particolare tenuta ai sensi della normativa vigente:
 - ad affidare la manutenzione degli impianti a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata;
 - a far sottoporre gli impianti, a propria cura e spese, a verifiche periodiche, o straordinarie se necessario;
 - ad assicurare la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie;
 - ad assicurare l'esposizione in ogni cabina delle avvertenze d'uso dell'impianto ed una targa riportante i dati di cui all'art. 16, comma 3, del D.P.R. 162/1999;
 - a prevedere un servizio dedicato al soccorso delle persone che potrebbero restare imprigionate all'interno delle cabine, con garanzia di tempo di intervento immediato e comunque non superiore a 30 minuti anche nei giorni festivi.
7. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione da effettuarsi nelle strutture e nelle aree esterne pertinenti sono a carico dell'Impresa; l'Impresa è tenuta a programmare interventi di derattizzazione e disinfestazione preventiva e ad effettuare il relativo monitoraggio; l'Impresa dovrà conservare presso le strutture le attestazioni rilasciate dalle imprese, specializzate ed in possesso delle abilitazioni previste, che hanno svolto le disinfestazioni e le derattizzazioni con indicazione e schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Art. 27 - Aree esterne

1. Le strutture in concessione sono dotate di aree verdi, attrezzate per le attività ludiche/didattiche all'aperto; l'Impresa



Servizi Educativi

è tenuta al mantenimento della pulizia e del decoro di tali aree, alla manutenzione dei giochi fissi ed al ricovero giornaliero delle dotazioni mobili impiegate nelle attività all'esterno, al taglio del tappeto erboso e agli interventi di potature delle piante.

Art. 28 – Responsabilità ed oneri diversi

1. L'Impresa è titolare della gestione e conduzione delle strutture ed è pertanto di esse responsabile sotto il profilo giuridico, fiscale, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo: resta inteso che la mera osservanza della disciplina contrattuale non limita né riduce la responsabilità in capo all'Impresa.
2. L'Impresa deve essere titolare dei prescritti accreditamenti, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'espletamento delle attività di gestione dei S.E. secondo le normative vigenti, provvedendo a suo carico alle relative pratiche di rilascio/intestazione; sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese per canoni, imposte e tasse derivanti dall'esercizio dell'attività e dalla conduzione degli immobili, impianti ed apparecchiature.
3. Provvedimenti e/o sanzioni comminati all'Impresa per la gestione dei S.E. dalle autorità competenti sono a suo esclusivo carico, così come i maggiori costi conseguenti agli interventi di adeguamento necessari a seguito delle prescrizioni impartite dagli organismi di controllo, senza possibilità di rivalsa verso il Comune; fa eccezione il rischio della comminazione di provvedimenti e/o sanzioni aventi ad oggetto le caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti, macchinari ed arredi di sua proprietà, sempre che le prescrizioni e le sanzioni non siano conseguenti ad un comportamento imputabile all'Impresa.
4. L'Impresa è responsabile a proprio carico della sorveglianza sulle strutture oggetto della concessione, che dovrà essere effettuata in modo da contrastare efficacemente effrazioni, furti ed atti vandalici. Non è consentito l'accesso alle strutture da parte di persone estranee ai servizi.
5. In caso di accadimenti critici (assenze non programmate o scioperi del personale, sospensione delle forniture energetiche ed idriche, criticità degli approvvigionamenti di derrate alimentari, provvedimenti delle autorità a tutela della salute pubblica ecc.) l'Impresa è tenuta ad adottare procedure di gestione delle emergenze dirette a garantire per quanto possibile la continuità dei servizi alle famiglie; in ogni caso è tenuta ad assicurare quanto nella sua capacità per il superamento dell'evento, attivandosi prioritariamente e fattivamente per garantire l'incolumità ed il benessere dei bambini, la messa in sicurezza delle strutture e dei beni comunali, l'informazione al Comune ed alle famiglie e quant'altro preordinato al tempestivo ripristino delle condizioni di gestione ordinaria dei S.E.
6. Il Comune ha sottoscritto con la Prefettura della Spezia il Protocollo per la legalità e la sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici, disponibile alla pagina web:
(http://www.prefettura.it/laspezia/allegati/Download:Protocollo_di_legalita_e_sicurezza_nell_esecuzione_degli_appalti_publici_sottoscritto_in_data_2_dicembre_2010-5720961.htm).
7. L'Impresa è tenuta ad attenersi al contenuto di tale Protocollo per le parti applicabili al contratto stipulato con il Comune, ed in particolare ai seguenti obblighi:
 - denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio;
 - denunciare, dandone notizia al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.; essi vengono estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. In particolare deve comunicare al Comune:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



Servizi Educativi

4. In occasione di ogni pagamento all'Impresa o di interventi di controllo ulteriori si procederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 30 – Inadempienze e penali

1. Nei casi in cui il Comune, anche su segnalazione di terzi, rilevi la non conformità delle prestazioni rese dall'Impresa agli obblighi contrattualmente assunti o alle disposizioni vigenti sulla materia oggetto della concessione, procederà tempestivamente alla contestazione per iscritto all'Impresa dell'inadempimento riscontrato richiedendo all'Impresa le giustificazioni del caso e segnalando la sanzione a titolo di penale tra quelle di cui all'allegato B) al presente capitolato applicabile all'inadempienza contestata; se del caso, nella contestazione d'inadempienza il Comune inviterà altresì l'Impresa ad attivarsi per conformarsi alle condizioni contrattualmente o normativamente prescritte e per rimuovere gli effetti negativi che perdurino a causa dell'inadempimento, assegnando un termine congruo per provvedere.
2. L'Impresa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, deve far pervenire al Comune per iscritto le giustificazioni relative all'inadempimento contestato; in assenza di riscontro da parte dell'Impresa o di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate, il Comune procederà, entro i 30 giorni successivi, ad adottare secondo le proprie norme interne di funzionamento la decisione in merito all'applicazione della sanzione prevista, comunicandola all'Impresa. Per i casi non specificatamente previsti dall'allegato sopraccitato l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile. L'irrogazione della penale non esonera in nessun caso l'Impresa dal conformarsi alla corretta esecuzione del contratto e resta inoltre impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso o la facoltà ove ricorra il caso di risolvere il contratto.
3. E' facoltà del Comune, qualora l'Impresa non provveda ad adempiere nel termine prescritto ed in caso di sospensione o interruzione anche parziale dell'erogazione dei S.E. (eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati), di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari a garantire il regolare svolgimento dei servizi in concessione, fino all'esecuzione d'ufficio in danno dell'inadempiente, ponendo a carico dell'Impresa tutte le spese conseguenti, senza eccezione.
4. Il Comune procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui trasferimenti finanziari da effettuare in favore dell'Impresa ai sensi del contratto nel rispetto delle normative fiscali ovvero mediante l'incameramento, anche parziale, della garanzia definitiva. Nel caso di applicazione di penali che comportino la parziale o totale escussione della garanzia, e sempre che l'inadempimento non comporti la risoluzione del contratto, l'Impresa è tenuta a ricostituire la garanzia prevista.

Art. 31 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 190 del Codice Appalti e da altre disposizioni del capitolato, il Comune in ragione della sensibilità delle prestazioni oggetto della concessione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ciascuno dei seguenti casi:
 - interruzione di uno o più dei servizi in concessione salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - comportamento organizzativo o del singolo addetto che rappresenti una violazione del diritto dei bambini alla salute, alla cura, al benessere, al rispetto ed allo sviluppo della propria personalità ed intelligenza o dei principi di uguaglianza, alla riservatezza, imparzialità, inclusione e trasparenza nella gestione dei S.E.;
 - grave negligenza nella organizzazione e nella gestione che determini un oggettivo decremento della qualità dei servizi offerti alle famiglie nei S.E. rispetto agli standard contrattuali;
 - inadempienze reiterate o poste in essere con deliberato intento fraudolento, intendendosi per inadempimento reiterato quello che determini per tre volte in una annualità scolastica l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 30;
 - mancata collaborazione alle attività di controllo sulla gestione dalla quale sia derivata l'impossibilità per il Comune di verificare stati e/o fattispecie rilevanti al fine del monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali compreso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi in concessione;

Servizi Educativi

- violazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra Comune e Prefettura di La Spezia;
 - violazione degli obblighi assunti dall'Impresa in materia di assorbimento del personale della gestione uscente, inadempienza agli obblighi normativi, retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici, inclusi soci lavoratori, violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro o servizi eseguiti con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
 - gravi danni prodotti agli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà del Comune, uso dei beni del Comune per scopi estranei ai servizi in concessione o mancato versamento del canone concessorio;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 32 del capitolato;
 - subappalto non autorizzato;
 - mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa nel termine stabilito dal Comune.
2. Nelle ipotesi sopraindicate il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Impresa incamerando la cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori.
 3. La risoluzione del contratto non pregiudica la richiesta del Comune di risarcimento per i danni subiti.
 4. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
 5. In considerazione della necessità di garantire la continuità al servizio e di evitare pregiudizi agli utenti l'Impresa non potrà cessare il servizio prima del termine preavvisato dal Comune nella dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva; il Comune riconoscerà all'Impresa esclusivamente il contributo finanziario previsto contrattualmente per i S.E. regolarmente realizzati fino al giorno della cessazione, detratto comunque l'ammontare delle penali, dei maggiori danni e delle spese.
 6. Per la disciplina del recesso dal contratto di concessione si applica l'art. 190 del Codice Appalti.

Art. 32 – Cessione del contratto e subappalto

1. L'Impresa, è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 189 lettera d) del Codice Appalti la cessione totale o parziale del contratto a terzi è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione dei servizi oggetto del contratto; è ammesso il subappalto secondo le disposizioni di seguito indicate.
2. L'Impresa indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da eseguire da parte del concessionario, della necessità di garantire la massima protezione dei luoghi di servizio dove si svolge la vita di minori in fascia d'età 0/3 anni, della consequenzialità inscindibile tra la progettazione pedagogica presentata dall'Impresa nell'offerta tecnica e l'azione pedagogica in quotidiano divenire del team educativo e della sensibilità delle relazioni all'interno delle comunità educative, a tutela degli utenti, della qualità del servizio e del conseguimento delle finalità di interesse pubblico dei servizi oggetto del contratto il subappalto è consentito esclusivamente per le prestazioni sussidiarie quali individuate al precedente art. 2 comma 1 lett. B). Tali prestazioni comunque, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di rafforzare al massimo la protezione degli utenti.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dal Comune a pena di nullità; a questo fine l'Impresa dovrà consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti in materia di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni e di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate. Infatti gli interventi, anche in caso di subappalto, dovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati e che prestino le richieste garanzie di professionalità ed esperienza.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Impresa, che rimane unica responsabile nei confronti del Comune di quanto subappaltato.
5. Il subappalto della presente concessione è regolato per ogni altro aspetto dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto; si intendono altresì richiamati per l'Impresa e il subappaltatore le disposizioni, obblighi e prescrizioni previsti dal Codice Appalti a tutela dei diritti e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 33 – Garanzia definitiva

1. L'Impresa, prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 Codice Appalti,



Servizi Educativi

pari al 10% dell'importo contrattuale previsto per i primi 2 anni di concessione e da rinnovare alla prima scadenza fino al termine del periodo concessorio; la mancata costituzione della garanzia definitiva o il mancato suo rinnovo determina la decadenza dall'affidamento e l'incameramento, nel primo caso, da parte del Comune della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 Codice Appalti.
3. La garanzia definitiva è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 117 Codice Appalti applicabili alla categoria dei contratti di servizi.
4. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita dall'Impresa nel suo intero ammontare nel caso in cui venisse in tutto o in parte incamerata dal Comune a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto.

Art. 34 – Spese, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Art. 35 – Definizione delle vertenze

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione ed accordo bonario tra le parti, qualora non risolte sono devolute alla giustizia ordinaria, essendo esclusa la competenza arbitrale.
2. Il ricorso alla giustizia ordinaria non esimerà in nessun caso dall'obbligo di garantire la continuità dei S.E. in favore dell'utenza ed a tutela dell'interesse pubblico, dovendosi pertanto ottemperare ad ogni obbligo previsto dal contratto quandanche la materia del contendere ne riflettesse il contenuto.
3. La competenza a dirimere qualsiasi controversia tra le parti devoluta alla giustizia ordinaria spetta in via esclusiva al Foro della Spezia.



Servizi Educativi

DEFINIZIONE ED ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1 - NORME GENERALI

L'Impresa solleva e garantisce il Comune ed i suoi Funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso qualunque terzo per quanto riguarda lo stato ed il buon funzionamento degli edifici (incluse le aree esterne di pertinenza), locali, impianti, mobili ed attrezzature adibiti al servizio, assumendo a proprio carico ogni onere derivante da incidenti o danni che si potessero verificare durante la gestione od in conseguenza di questa.

2 - DEFINIZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Ai fini del presente capitolato si intendono per "interventi di manutenzione ordinaria" a carico dell'Impresa gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.

Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- A. all'interno degli edifici:
- riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;
 - rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni;
 - riparazione e sostituzione di serramenti interni;
 - riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, di fornitura del gas;
 - riparazione o sostituzione di canne fumarie;
 - riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico- tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell'edificio o delle singole unità immobiliari;
 - inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento;
 - risanamento o costruzione di vespai;
 - rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unità immobiliare;
- B. all'esterno degli edifici:
- riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali;
 - tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;
 - manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;
 - riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti;
 - riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno;
 - riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto;
 - riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;
 - riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;
 - installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie;
 - installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie;
 - interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
 - nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole;
 - inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell'edificio;
 - installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma dello stesso.

3 - MODALITA' ATTUATIVE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria si attua attraverso le seguenti attività:

- ripristino delle diverse anomalie che dovessero verificarsi con l'uso del bene ed alla conservazione del complesso

Servizi Educativi

nelle sue condizioni di partenza (manutenzione ordinaria riparativa)

- interventi necessari per la preservazione del sistema edilizio ed impiantistico, con interventi preordinati (manutenzione ordinaria preventiva)
- osservazione sistematica del complesso allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni (manutenzione ordinaria predittiva).

Interventi per avvolgibili e tende alla veneziana orizzontali o verticali in metallo, plastica, tessuti plastificati.

Mantenimento del regolare funzionamento mediante la pulizia e lubrificazioni dei componenti nonché la riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di:

- nastri e ganci di unione
- stecche o lamelle
- staffe reggi rullo, rullo avvolgitore, puleggia
- cinghie, funi di acciaio e cordoncini di manovra
- rullini guida cinghia, carrucole di rinvio
- avvolgitori automatici
- motori avvolgitori
- comandi elettrici
- guide, sia fisse che a sporgere
- avvolgibile intero, qualora non più riparabile

Interventi da elettricista

Mantenimento del regolare funzionamento di:

- interruttori e prese di qualsiasi tipo compresa la sostituzione in tutti i casi in cui non risultino più riparabili i frutti deteriorati;
- corpi illuminanti a soffitto o a parete mediante la sostituzione di lampade di qualunque tipo: ad incandescenza, fluorescenti, slim, alogene, a vapori etc, deteriorate o esaurite, nonché la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti quali: reattori, starter, portalampade, schermi e parabole, supporti, tigi, borchie, etc.

** Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di una plafoniera non risultassero più in commercio separatamente, o quando per qualsiasi motivo non è possibile sostituire i componenti danneggiati, l'Impresa dovrà provvedere alla integrale sostituzione dell'intero corpo illuminante con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire.*

- impianti di oscuramento a teli mediante riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le parti risultino non riparabili oltre che di tutti i componenti elettrici di controllo e comando, anche dei teli in stoffa o plastica, delle eventuali mantovane, dei rulli avvolgitori con ogni loro accessorio, dei motoriduttori elettrici e di quant'altro necessario;
- impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione dei campanelli, pulsanti, lampade e trasformatori deteriorati;
- impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli interventi previsti per i corpi illuminanti e per le centraline di controllo ed autotest, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di governo;
- cabine elettriche in B.T. e di trasformazione e quadri elettrici con verifica e pulizia dei contatti degli interruttori e degli strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade spia e dei fusibili deteriorati;
- impianti di amplificazione delle aule, dei corridoi, delle palestre, dei locali comuni, ecc. con verifica e riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di collegamento;
- tabelloni luminosi segnapunti presenti nelle palestre degli impianti sportivi con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio o componente l'impianto;
- impianti antintrusione con verifica e riparazione di rilevatori, batteria, chiavi elettroniche, sirene, schede elettroniche e con sostituzione, ove occorre di ogni accessorio o componente l'impianto.

Interventi da fabbro

Mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi in metallo, interni ed esterni, in ferro ed alluminio, compresa la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili, delle ferramenta ed accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici, serrature, molle chiudi-porta aeree ed a pavimento;

Mantenimento della integrità di cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con raddrizzatura e

Servizi Educativi

riparazione, ovvero di sostituzione quando queste non siano più riparabili o manchino del tutto, di aste danneggiate e con sostituzione di viti e bulloni o mediante saldature.

Interventi da falegname

Mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi interni ed esterni comprendente:

- opere di tassellatura o rettifica dei contorni;
- serraggio di telai anche con applicazione di squadrette dette cantonali, ove necessario per i casi di parziale rovina degli incastri, su sportelli di finestra o persiana;
- sostituzione di gocciolatoi, di fascette copriasta, di mostre, di tavolette di persiane alla genovese e alla francese con sostituzione dell'anta intera, o della persiana completa quando questa non sia più riparabile;
- sostituzione e/o riparazione di parti lignee e pannelli costituenti porte interne, compresa la sostituzione dell'anta o della porta intera quando questa non sia più riparabile;
- sostituzione e/o riparazione di elementi costituenti le finestre in legno, compresa la sostituzione della finestra intera quando questa non sia più riparabile;
- riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili delle ferramenta come maniglie di ogni tipo, cerniere, serrature, cremonesi e spagnolette;
- riparazione degli arredi in legno delle aule: banchi, cattedre, sedili, etc., compresa la riparazione o sostituzione degli accessori metallici;
- riparazione di parti in legno del mobilio delle cappe chimiche in modo da rendere funzionante la struttura stessa in particolare la riparazione della sportello anteriore a sali-scendi, compresa la riparazione o sostituzione dei contrappesi, delle funi, delle guide di scorrimento.
- Ripristino o sostituzione dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi natura, di tenuta dei vetri.

Interventi da idraulico

Mantenimento del regolare funzionamento di:

- impianti di adduzione e distribuzione di acqua e gas mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di: rubinetti, saracinesche, galleggianti o batterie per cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro. L'eventuale sostituzione di flessibili dovrà essere effettuata con tubi rigidi in rame cromato;
** Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di un rubinetto o di uno scald-acqua non risultassero più in commercio separatamente, l'Impresa dovrà provvedere alla integrale sostituzione del rubinetto o dello scald-acqua con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire.*
- impianti di distribuzione di acqua degli impianti termici mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di: valvole, ritegni, elementi di radiatori bucati, ecc. L'eventuale sostituzione di flessibili dovrà essere effettuata con tubi rigidi in rame cromato;
** Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di un radiatore e delle sue componenti non risultassero più in commercio separatamente, l'Impresa dovrà provvedere alla integrale sostituzione del radiatore con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire.*
- impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di vasi igienici, orinatoi, lavabi, lavabi a canale, bidets, lavelli, scatole sifonate, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili dei sifoni e delle scatole sifonate nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di scarico;
- impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe che prevede la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli accessori meccanici ed elettrici non risultino più riparabili, quali: premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, nonché l'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici;
- terrazze e tetti con riparazione di bocchettoni, pluviali esterni e gronde ed eventuale completa sostituzione quando questi non siano più riparabili;
- pulizia periodica da foglie ed altri materiali di bocchettoni e grondaie, con particolare riferimento al periodo autunnale (almeno una volta ogni 7 giorni dal 1° ottobre al 15 dicembre – mensile negli altri periodi);
- cabine idriche con verifica degli impianti che prevede la riparazione ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, degli accessori idraulici quali: saracinesche, valvole, rubinetti a galleggiante e galleggianti di qualunque dimensione, raccordi, nonché la sostituzione dei coperchi in fibrocemento;
- accessori interni mediante la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili di tavolette coprivaso, di portasapone (anche liquido), di portacarta sia igienica che asciugamani;



Servizi Educativi

- svuotamento di fosse biologiche ad intervalli di quattro mesi o comunque quando si verifica la fuoriuscita di liquami per intasamento del troppo pieno;

Interventi su impianti gas

Manutenzione del regolare funzionamento della rete di adduzione gas metano o, dove presenti, gas tecnici, con eventuale sostituzione di:

- valvole di intercettazione combustibile
- elettrovalvole ed eventuale strumentazione
- punti di prelievo gas sui banconi
- parti di condutture danneggiate o non idonee alle esigenze
- centraline rilevazione fughe gas e ogni accessorio.

Interventi su apparecchiature di cucina

Manutenzione e riparazione delle apparecchiature di cucina, compresa eventuale sostituzione di componenti.

Interventi da vetraio

Sostituzione dei vetri rotti di qualunque tipo, con altri della stessa tipologia:

- su infissi interni ed esterni in legno o metallo;
- sui vani di lavoro e sugli sportelli delle cappe chimiche;
- su mobili interni di arredamento: armadi, librerie, cristalli dei piani delle scrivanie, vetrine e bacheche.
- Ripristino o sostituzione dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi natura, di tenuta dei vetri.
** Nel caso in cui i vetri sostituiti non siano di tipo antinfortunistico, dovrà essere prevista la sostituzione con altro di tale tipologia conforme alle normative di prevenzione infortuni, compreso, qualora necessario, l'adattamento e/o modifica delle sedi di alloggiamento.*

Interventi murari

Tali interventi comprendono, oltre all'assistenza di cui ai precedenti paragrafi, gli interventi necessari per:

- sistemazione e riparazione di pavimenti compresa, ove non risulti possibile la riutilizzazione del pavimento esistente, la fornitura di nuovo pavimento il più possibile simile all'esistente tra quelli reperibili nel corrente commercio;
- sistemazione e riparazione di rivestimenti di qualunque tipo, sia interni che esterni, compresa, ove non risulti possibile la riutilizzazione del rivestimento esistente, la fornitura di nuovo rivestimento il più possibile simile all'esistente tra quelli reperibili nel corrente commercio;
- ripresa di intonaci di qualunque tipo, sia interni che esterni;
- riparazione di soglie, gradini, sottogradi o zoccolini battiscopa, compresa la sostituzione in caso non siano più riparabili;
- riparazione di cornicioni e copertine di pietra, compresa, ove non risulti possibile la riutilizzazione del materiale esistente, la fornitura di nuovo materiale il più possibile analogo all'esistente tra quelli reperibili nel corrente commercio;
- riparazione di impermeabilizzazione di tetti piani;
- riparazione di tetti a falde con coperture in tegole e/o altri materiali mediante sostituzione degli elementi deteriorati;
- riparazione e/o sostituzione di lattonerie in genere di qualsiasi forma e materiale, quali: converse, scontri, scossaline, ecc. Le nuove lattonerie dovranno essere in rame 8/10, anche se il materiale originario dovesse risultare di altro tipo;
- riparazione di tratti di copri giunto di dilatazione orizzontali e verticali di qualsiasi natura;
- riparazione o sostituzione di testa di camino terminale di canna fumaria, di ventilazione, areazione dell'impermeabilizzazione e delle piane di ardesia sui terminali in muratura;
- disostruzione di colonne di scarico sia esterne che incassate nelle murature, di pozzetti e di tratti di fognatura interna ai sistemi edilizi dell'Amministrazione (esclusi i tratti su strada pubblica) ostruiti, anche mediante impiego di macchine idrovore tipo canal-jet.
- ripresa di coloriture e tinteggiature dopo gli interventi alle voci precedenti;
- ripristino e riparazione di recinzioni e cancelli di qualsiasi tipo;
- riparazione di pavimentazione di cortili, terrazze, ecc. di qualsiasi forma, tipo e dimensione;
- tinteggiature periodiche da eseguirsi ad intervalli non inferiori a 3 anni.

Interventi da giardiniera

- taglio dell'erba delle aree tenute a prato quando l'erba raggiunge l'altezza di cm12;
- taglio delle erbe lungo i cordoli delle strade e dei piazzali di pertinenza della struttura almeno sette volte l'anno;



Servizi Educativi

- potatura e spollonatura degli alberi che necessitano di tale intervento;
- sagomatura di siepi e cespugli tre volte l'anno;
- concimatura stagionale di aree verdi e piantumazioni in genere;
- irrigazione e innaffiatura durante i periodi secchi;
- ripiantumazione di essenze essicate;
- riseminatura parziale delle aree verdi qualora necessario;
- raccolta e immediato trasporto alle discariche dei materiali di risulta dalle operazioni precedenti.

Impianti ed attrezzature antincendio

Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione e gestione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ed in particolare tutto quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e relativi allegati. La manutenzione, revisione e controllo deve essere fatta agli intervalli previsti dalle norme suddette ed eseguita da ditte abilitate che dovranno certificare l'avvenuta revisione e manutenzione degli impianti.

In particolare è compresa la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative al seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo:

- Impianti fissi di estinzione (reti idranti, valvolame, manichette, lance, manometri, contenitori e componenti);
- Estintori portatili (ricarica o sostituzione cariche estinguenti, bombole, valvole, manometri, manichette ed accessori) ;
- Impianti di rilevazione automatica d'incendio (rilevatori, linee elettriche, schede elettroniche, batterie, interruttori, pannelli segnalazione, pulsanti, centraline e componenti) ;
- Installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva idrica e relativi impianti ed accessori, gruppi elettropompe, gruppi elettrogeni, soccorritori e gruppi di continuità, valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione) ;
- Impianti automatici di estinzione, sia a gas che a pioggia (reintegro agenti estinguenti, collaudo o sostituzione serbatoi, valvolame, automatismi, stazioni di controllo, reti idrauliche, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori).
- Uscite di sicurezza e relativi maniglioni antipanico compreso molle di chiusura ed accessori vari;
- Porte REI e relativi maniglioni antipanico compreso molle di chiusura ed accessori vari, congegni di autochiusura, sblocchi elettromagnetici, ecc;
- evacuatori di fumo e relativi accessori sia elettrici che meccanici;
- lampade di emergenza.

Per tali interventi dovrà essere tenuto a cura del gestore idoneo registro di controllo ove devono essere documentati e certificati tutti gli interventi eseguiti, controfirmati per ricevuta dai titolari delle attività svolte all'interno degli edifici, il tutto in conformità con le normative e circolari vigenti.

Centralini ed impianti telefonici

Mantenimento del regolare funzionamento di centralini telefonici, reti interne, linee ed apparecchi telefonici, compresi gli interventi su chiamata, l'immediato ripristino del funzionamento, nonché la riparazione e sostituzione di schede, apparecchi, parti e componenti inclusi tratti di linee eventualmente danneggiate.

Impianti ascensore e montavivande

L'Impresa è obbligata, tramite ditta qualificata, a tutte le verifiche ed adempimenti previsti dalla legislazione vigente ed al mantenimento del regolare funzionamento mediante la pulizia delle cabine e dei loro accessori, e le lubrificazioni dei movimenti, nonché la riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di:

- pulsantiere
- spie luminose e lampade di illuminazione
- staffe, supporti e pulegge
- cinghie per la trasmissione di movimento
- carrucole
- cuscinetti
- dispositivi di chiusura e di sicurezza
- funi
- motore argano

Allegato B) - art. 29 del capitolato

Servizi Educativi

PENALITA'

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	RISPETTO DEGLI STANDARD	
1	Comportamento gestionale, organizzativo o professionale inadeguato alla realizzazione degli obiettivi educativo/pedagogici dei servizi in concessione	Da € 200,00 a € 3.000,00 per infrazione
2	Violazione di norme, regolamenti, circolari ed indirizzi applicabili alla gestione dei servizi educativi 0/6 anni tali da compromettere la qualità, la regolarità e continuità dei servizi	Da € 200,00 a € 3.000,00 per infrazione
3	Mancata attivazione, sospensione o interruzione del servizio per cause imputabili all'Impresa	€ 50,00 a bambino per giorno di indisponibilità
4	Assenza di misure di supporto al percorso formativo dei bambini con bisogni educativi speciali/portatori di handicap	Da € 200,00 a € 3.000,00 per infrazione
5	Inosservanza dei rapporti numerici/orari di servizio del personale programmati o inserimento nel servizio di personale privo dei requisiti richiesti	Da € 200,00 a € 2.500,00 per infrazione
6	Violazione degli obblighi relativi al sistema di gestione per la qualità a carico dell'Impresa	Da € 200,00 a € 2.500,00 per infrazione
7	Mancata redazione della Carta del Servizio	Da € 200,00 a € 2.500,00 per infrazione
8	Mancato rispetto degli orari di funzionamento delle strutture previsti nel progetto organizzativo gestionale pedagogico dell'Impresa	Da € 200,00 a € 1.500,00 per infrazione
9	Mancato rispetto della programmazione educativa, assente o carente attenzione al benessere fisico e psicologico, alla dignità e alla riservatezza dei bambini	Da € 200,00 a € 1.500,00 per infrazione
10	Carente attività di vigilanza, cura e igiene personale dei bambini	Da € 200,00 a € 1.500,00 per infrazione
11	Carente attività di vigilanza sulla sicurezza delle strutture	Da € 200,00 a € 1.500,00 per infrazione
12	Inerzia rispetto agli indirizzi forniti dal Comune ai sensi dell'art. 24 comma 1 del capitolato	Da € 200,00 a € 1.500,00 per infrazione
13	Carente attività di partecipazione e gestione sociale con le famiglie	Da € 200,00 a € 1.000,00 per infrazione
14	Accesso alle strutture di persone estranee alla gestione dei servizi	Da € 100,00 ad € 500,00 per infrazione
15	Richiesta alle famiglie di somme non autorizzate dal capitolato	Fino al doppio dell'ammontare delle somme indebitamente richieste
16	Iniziativa di comunicazione svolta senza previa informazione al Comune e con modalità e/o contenuti non conformi a correttezza e coerenza con il capitolato.	Da € 100,00 a € 500,00 per infrazione

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	ATTIVITA' DI PULIZIE/DISINFEZIONE	
17	Inadeguata pulizia ed igiene dei locali e degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e suppellettili	Da € 200,00 a € 3.000,00 per infrazione
18	Fornitura di prodotti di pulizia con caratteristiche inferiori agli obblighi contrattualmente assunti	Da € 100,00 ad € 1.000,00 per infrazione
19	Mancato o carente intervento di derattizzazione e/o disinfestazione	€ 500,00 per infrazione

Servizi Educativi

20	Mancata osservanza delle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti	Da €. 100,00 a € 500,00 per infrazione
21	Assenza di copia del Piano di Autocontrollo aziendale aggiornato presso le strutture	€. 200,00 per infrazione

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	
22	Mancato rispetto delle normative igienico sanitarie o delle prescrizioni del Piano di Autocontrollo Aziendale atto a determinare la sussistenza di un rischio per la sicurezza alimentare dei pasti somministrati	Da € 500,00 ad € 3.000,00 per infrazione
23	Fornitura di prodotti (food e non food) di caratteristiche inferiori alle prescrizioni di capitolato	Da € 500,00 ad € 3.000,00 per infrazione
24	Mancata o errata somministrazione di dieta speciale o inosservanza delle prescrizioni tecniche o sanitarie adeguate alla sua preparazione	Da € 500,00 ad € 3.000,00 per infrazione
25	Somministrazione di pasti inadatti all'età dei bambini o preparazione dei pasti in modo non conforme alle buone tecniche	Da € 500,00 ad € 2.500,00 per infrazione
26	Carenze quantitative dei pasti/porzioni	Da € 100,00 ad € 2.000,00 per infrazione
27	Mancato rispetto del menù	Da € 100,00 ad € 1.500,00 per infrazione
28	Mancato o non corretto prelievo del pasto test per i controlli	€ 250,00 per infrazione
29	Assenza del Piano di Autocontrollo aziendale aggiornato presso ciascuna cucina	€. 200,00 per infrazione

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	PERSONALE	
30	Comportamento del personale in servizio contrario a educazione, decoro e buone prassi	Da €. 100,00 a € 500,00 per infrazione
31	Mancata sostituzione/irreperibilità in caso di assenza del/i coordinatore/i pedagogico/i	€ 200,00 al giorno di assenza, irreperibilità
32	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi alla formazione del personale	Fino al doppio del costo della formazione non eseguita
33	Mancata comunicazione al Comune dell'elenco aggiornato del personale in servizio	Da €. 100,00 a € 500,00 per infrazione

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	FORNITURE E MANUTENZIONI	
34	Assente o carente fornitura di materiali, attrezzature, beni di consumo occorrenti al buon funzionamento dei servizi	Da € 50,00 a € 3.000,00 per infrazione
36	Mancata fornitura al personale di vestiario e di indumenti e presidi antinfortunistici	Da € 100,00 a di € 1.500,00 per infrazione
37	Mancata realizzazione degli interventi di manutenzione a carico dell'Impresa	Pari al valore stimato di ciascun intervento non effettuato

Servizi Educativi

		maggiorato fino al 30%
38	Mancato reintegro o reintegro non conforme di attrezzature, macchinari, utensili ed arredi guasti	Pari al valore del bene non sostituito o non conforme maggiorato fino al 30%

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	DOCUMENTAZIONE	
39	Mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 24 del capitolato commi 2 e 3	Da € 100,00 ad € 2.000,00 per infrazione
40	Assente o carente documentazione afferente le attività pedagogiche, di partecipazione e gestione sociale con le famiglie	Da €. 100,00 a € 500,00 per infrazione
41	Assenza di documentazione riguardante le presenze dell'utenza e del personale	Da €. 100,00 a € 500,00 per infrazione

Numero	Tipologia	Importo della sanzione
	VARIE	
42	Comportamento inidoneo a consentire: - i tempestivi interventi manutentivi a carico del Comune cui consegua maggior deperimento dei beni di proprietà comunale - l'esercizio da parte del Comune del potere di controllo sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali e delle competenze in materia di manutenzione straordinaria	Da € 200,00 ad € 3.000,00 per infrazione
43	Mancata realizzazione di proposte/iniziativa/attività contenute nel progetto organizzativo gestionale pedagogico presentato in sede di offerta	Pari al valore di stima dell'attività non realizzata maggiorato del 30%
44	Realizzazione nelle strutture di attività estranee agli obiettivi della concessione	Da € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00 per infrazione
45	Mancata osservanza delle tempistiche previste dal capitolato e/o indicate dal Comune	Da €. 50,00 ad €. 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto/assegnato

Per i casi non specificatamente previsti dal presente allegato l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

Le penalità previste possono essere applicate congiuntamente quando la fattispecie comporta più profili di lesività.

L'importo edittale delle sanzioni previste può essere aumentato fino al 50% in proporzione alla lesività della condotta, anche in termini potenziali, per la salute, lo sviluppo, la dignità e la personalità dell'utente e/o un danno significativo per l'immagine del servizio e del Comune o qualora la condotta inadempiente sia risultata essere reiterata o posta in essere con dolo.

Per gli inadempimenti posti in essere dalle ditte subappaltatrici, nei casi di subappalto autorizzato, le penali saranno comminate direttamente all'Impresa.